

Provincia di Treviso
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Norme
Tecniche

Documento modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010

IL PRESIDENTE

Leonardo Muraro

L'ASSESSORE

Franco Conte

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Carlo Rapicavoli

UFFICIO DI PIANO

Urbanistica e Pianificazione Territoriale: Marco Parodi - Silvia Roma - Maria Grazia La Greca

Pianificazione Viabilità: Maurizio Veggis - Federico Fuser

Ecologia: Simone Busoni - Luisa Memo

Turismo e Cultura: Elena Bisiol - Francesca Susanna

Agricoltura: Paolo Pagnani

Ufficio Studi: Domenico Giacuz

SISTEMA INFORMATIVO PER IL PIANO

Giuseppe Schiavinato - Margherita Gnocato

CONSULENTI

Pericolosità e difesa del suolo: Aldino Bondesan - Luigi D'Alpaos - Edoardo Galatola - Giovanni Mangione - Riccardo Ramella

Politiche ambientali e paesaggio: Maddalena Gioia Gibelli - Stefano Vanin - Maria Luisa Piva - Pietro Zangheri

Risorse storico-culturali: Piergiorgio Ditadi - Paola Filippi

Politiche agro-forestali: Gino Bolzonello

Disciplina urbanistica: Giuseppe Abbate - Alfonso Mayer

Quadro Socio Economico: Ferruccio Bresolin

Valutazione Ambientale Strategica: Giovanni Mangione

Valutazione di Incidenza Ambientale: Stefano Vanin

Consulenza giuridica: Bruno Barel

PROGETTISTA COORDINATORE

Giovanni Mangione

Sommario

Titolo I – Finalità generali	4
Articolo 1 – Finalità, attribuzioni e contenuti del PTCP	4
Titolo II – Trasformazione delle risorse territoriali	4
Capo I – Obiettivi e attribuzioni	4
Articolo 2 – Obiettivi ed attribuzioni del PTCP per la trasformazione delle risorse	4
Articolo 2 bis – Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica.....	4
Capo II – Criteri e modalità fondamentali di redazione del PAT	5
Sezione I - Elementi fondamentali di ripartizione del territorio	5
Articolo 3 - Ambiti territoriali omogenei (ATO)	5
Articolo 4 - Perimetrazioni	5
Capo III - Sviluppo del territorio	5
Sezione I – Trasformazione sostenibile del territorio	5
Articolo 5 – Sostenibilità degli interventi	5
Articolo 6 - Monitoraggio della pianificazione	6
Articolo 7 - Trasformazione sostenibile del territorio	6
Articolo 8 – Direttive per l’utilizzo del credito edilizio	6
Articolo 9 – Direttive per la bioedilizia e le energie alternative	6
Sezione II - Residenza	7
Articolo 10 – Direttive per l’analisi del fabbisogno residenziale	7
Articolo 11 – Direttive per lo sviluppo residenziale	7
Sezione III – Attività secondarie.....	8
Articolo 12 – Analisi delle aree produttive.....	8
Articolo 13 – Direttive per le aree produttive non ampliabili.....	8
Articolo 14 – Direttive per le aree produttive ampliabili.....	9
Articolo 15 – Prescrizioni per le aree produttive ampliabili e non ampliabili.....	9
Articolo 16 - Direttive per l’individuazione di nuove aree produttive	9
Sezione IV – Attività terziarie.....	10
Articolo 17 - Direttive per le attività terziarie	10
Sezione V – Attività primarie e zone agricole.....	11
Articolo 18 - Spazio extra urbano e zone agricole.....	11
Articolo 19 – Direttive generali per le aree agricole ed agroforestali.....	11
Articolo 20 – Direttive per le zone a carattere agricolo integro	12
Articolo 21 - Direttive per le zone agricole di particolare pregio.	12
Articolo 22 – Direttive per nuclei residenziali in territorio extraurbano.....	13
Articolo 23 – Direttive per l’individuazione di nuovi insediamenti abitativi ed aziendali agricoli in zona agricola	13
Articolo 24 - Direttive per l’insediamento di attività agricole speciali.....	14
Sezione VI – Risorse turistiche	14
Articolo 25 – Direttive per la valorizzazione delle risorse territoriali di fruizione turistica	14
Sezione VII – Aree per servizi ed attrezzature di interesse pubblico.....	15
Articolo 26 - Direttive per le infrastrutture di viabilità.....	15
Articolo 27 – Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale.....	15
Articolo 28 – Progetti di interesse provinciale	16
Titolo III – Tutela delle risorse territoriali	17
Capo I – Obiettivi ed attribuzioni	17

Articolo 29 - Obiettivi ed attribuzioni del PTCP per la tutela delle risorse	17
Capo II – Tutela delle risorse ambientali	18
Sezione I - Elementi fondamentali di ripartizione ambientale	18
Articolo 30 - Unità di paesaggio	18
Articolo 31 -Indicatori di sostenibilità ambientale	18
Sezione II - Direttive per la tutela ambientale.....	18
Articolo 32 – Direttive sulle compensazioni e mitigazioni ambientali.....	18
Articolo 33 - Direttive per la tutela del sistema vegetazionale.....	19
Articolo 34 - Direttive per la tutela del sistema faunistico	20
Sezione III - Rete ecologica	20
Articolo 35 - Definizioni	20
Articolo 36 - Indirizzi generali per la disciplina degli ambiti compresi nella Rete Ecologica	20
Articolo 37 - Direttive per la tutela delle aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone.....	21
Articolo 38 - Direttive per la tutela delle fasce tampone (buffer zone) e delle aree di potenziale completamento della rete ecologica	23
Articolo 39 - Prescrizioni di tutela per aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone.....	23
Articolo 40 - Prescrizioni di tutela delle fasce tampone (buffer zone) e delle aree di potenziale completamento della rete ecologica	24
Articolo 41 – Direttive per l’adeguamento e la verifica.....	24
Sezione IV – Parchi urbano-rurali	25
Articolo 42 – Direttive per i parchi urbano-rurali	25
Capo III – Tutela e valorizzazione delle risorse culturali	27
Sezione I – Classificazione, disciplina e valutazione delle risorse culturali e paesaggistiche..	27
Articolo 43 – Classificazione delle risorse culturali e paesaggistiche.....	27
Articolo 44 - Classificazione delle risorse culturali archeologiche	27
Articolo 45 - Analisi delle risorse culturali	28
Sezione II - Direttive.....	28
Articolo 46 - Direttive generali per la conservazione ed il recupero delle risorse culturali.	28
Articolo 47 - Direttive generali per le risorse culturali archeologiche	29
Articolo 48 – Direttive specifiche per la progettazione degli interventi sulle risorse culturali di interesse provinciale.....	29
Articolo 49 - Direttive per la tutela delle pertinenze e dei contesti figurativi delle Ville Venete, degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale	30
Articolo 50 - Direttive per la tutela dei coni visuali delle Ville Venete, degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale	31
Sezione III – Prescrizioni	31
Articolo 51 - Prescrizioni per la conservazione ed il recupero delle Ville Venete e dei complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale	31
Articolo 52 – Prescrizioni per la tutela delle pertinenze e dei contesti figurativi delle Ville Venete, gli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale	32
Articolo 53 - Prescrizioni per la tutela delle aree a rischio archeologico.....	32
Sezione IV – Altre risorse culturali e/o ambientali	32
Articolo 54 – Tutela di ambiti culturali non rilevati dal PTCP	32
Titolo IV – Prevenzione del rischio	32
Capo I – Obiettivi ed attribuzioni	32
Articolo 55 - Obiettivi ed attribuzioni del PTCP per la prevenzione del rischio	32

Capo II – Difesa del suolo	33
Sezione I – Rischio e pericolosità idraulica ed idrogeologica.....	33
Articolo 56 – Direttive sulla relazione di compatibilità idraulica	33
Articolo 57 – Pericolosità idraulica ed idrogeologica.....	33
Articolo 58 - Direttive generali per le aree a rischio idraulico e idrogeologico	34
Articolo 59 - Direttive specifiche per le aree P0	34
Articolo 60 - Prescrizioni per le aree a rischio idraulico ed idrogeologico.....	35
Articolo 61 – Prescrizioni per le aree intrarginali non ricomprese nei Piani di Assetto Idrogeologico	35
Articolo 62 – Direttive per gli interventi di ingegneria naturalistica	35
Sezione II – Fragilità ambientale e rischio sismico	36
Articolo 63 – Direttive sulla fragilità ambientale	36
Articolo 64 – Direttive per le aree di erosione, soggette a caduta massi ed a franosità	36
Articolo 65 – Prescrizioni per le aree di erosione, soggette a caduta massi ed a franosità	36
Articolo 66 - Direttive per le aree di degrado ambientale	36
Articolo 67 – Direttive per i geositi, le cavità naturali e le sorgenti	36
Articolo 68 – Direttive per le risorgive, le bassure, la fascia di risorgiva e la fascia di ricarica.....	37
Articolo 69 – Prescrizioni per le risorgive e le bassure	37
Articolo 70 – Direttive per le zone umide e le cave dismesse	37
Articolo 71 – Direttive sul rischio sismico	38
Capo III – Difesa dall’inquinamento	38
Articolo 72 – Direttive per la raccolta dei rifiuti speciali	38
Articolo 73 - Direttive per le aree soggette alla Direttiva Europea nitrati	38
Articolo 74 - Direttive per la protezione riparia dei corsi d’acqua	38
Articolo 75 - Direttive per la protezione dagli elettrodotti e dalle radiofrequenze	38
Articolo 75 bis - Direttive per la protezione dal Radon.....	39
Articolo 76 - Direttive per la protezione delle sedi viarie	39
Articolo 76 bis – Direttive per la protezione dall’inquinamento luminoso.....	39
Capo IV – Aree a rischio di incidenti rilevanti	39
Articolo 77 – Direttive per le aree a rischio di incidenti rilevanti	39
Capo V – Altre aree sensibili	40
Articolo 78 – Direttive per i vincoli militari ed infrastrutturali	40
Titolo V - Coordinamento ed adeguamento	40
Capo I – Obiettivi ed attribuzioni	40
Articolo 79 - Obiettivi ed attribuzioni del PTCP per il coordinamento e l’adeguamento della pianificazione	40
Capo II – Ambiti di pianificazione coordinata	40
Articolo 80 - Pianificazione urbanistica concertata	40
Capo III – Ambiti di pianificazione semplificata	41
Articolo 81 - Pianificazione urbanistica comunale od intercomunale semplificata	41
Capo IV – Partecipazione della Provincia alla pianificazione.....	41
Articolo 82 - Partecipazione della Amministrazione Provinciale ad accordi tra soggetti pubblici e privati e Valorizzazione del patrimonio pubblico.....	41
Capo V – Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali	41
Articolo 83 - Adeguamento al PTCP degli strumenti urbanistici comunali od intercomunali	41
Articolo 84 - Disciplina transitoria dei procedimenti edilizi ed urbanistici.....	41

Titolo I – Finalità generali

Articolo 1 – Finalità, attribuzioni e contenuti del PTCP

1. In relazione alle finalità di cui all'art. 22, L.R. 11/2004 ed in conformità a quanto disposto dagli Atti Regionali di Indirizzo e Coordinamento, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dello sviluppo urbanistico provinciale, individuando per l'assetto del territorio le nuove esigenze generali del territorio in coerenza con il quadro conoscitivo elaborato con riferimento alla salvaguardia, conservazione e valorizzazione delle risorse territoriali.

2. In relazione agli interessi ed agli ambiti alla cui tutela è preposto il PTCP, quest'ultimo assicura in particolare che la valorizzazione delle risorse territoriali, disciplinata dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, persegua in particolare:

- a) la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
- b) la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani;
- c) la tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
- d) l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
- e) la messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico.

3. A tal fine il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale indica il complesso delle direttive e delle prescrizioni per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore, utile al raggiungimento di scelte progettuali di sviluppo sostenibile in coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 2, L.R. 11/2004.

4. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lett. g), L.R. 11/2004, il Piano di Assetto del Territorio detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adeguandosi alle presenti direttive e prescrizioni e sottoponendo a specifica analisi e valutazione ogni elemento rilevato dalla cartografia di PTCP entro il territorio comunale, precisandone e ridefinendone se del caso le aree interessate.

5. In particolare, le Amministrazioni comunali sono tenute a perseguire le finalità di cui al comma 2 dando specifica attestazione delle verifiche, dei risultati e delle azioni intraprese mediante il Rapporto Ambientale e tramite l'attività di monitoraggio.

Titolo II – Trasformazione delle risorse territoriali

Capo I – Obiettivi e attribuzioni

Articolo 2 – Obiettivi ed attribuzioni del PTCP per la trasformazione delle risorse

1. In relazione alle competenze di cui all'art. 22, L.R. 11/2004 ed in conformità a quanto disposto dagli Atti Regionali di Indirizzo e Coordinamento, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale fornisce direttive per la programmazione degli assetti fondamentali del territorio e per la valorizzazione delle sue risorse al fine di coordinare la programmazione urbanistica in modo coerente ed uniforme per tutto il territorio provinciale e per ogni finalità di sviluppo.

2. In particolare, il PTCP individua i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale; indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell'agricoltura specializzata, individua gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita, distinguendo a tal fine tra zone che non ammettono ulteriori ampliamenti e zone che possono essere ampliate entro limiti determinati.

Articolo 2 bis¹ – Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica

Al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi impreveduti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

Gli indicatori di Piano ed ambientali e le modalità di esecuzione del Monitoraggio sono quelle contenute nell'allegato XII del Rapporto Ambientale che fa parte integrante delle presenti Norme.

L'amministrazione provinciale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in conside-

¹ Modificato a seguito del Parere VAS n.106 del 09/12/2009

razione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvedendo a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano. Nella fase di attuazione del PTCP tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

Capo II – Criteri e modalità fondamentali di redazione del PAT

Sezione I - Elementi fondamentali di ripartizione del territorio

Articolo 3 - Ambiti territoriali omogenei (ATO)

1. Agli effetti della L.R. 11/2004, art. 13, co. 2 il P.A.T. definisce gli ATO ripartendo i territori comunali conformemente ai seguenti criteri complessivi:

- 1) appartenenza ad un medesimo territorio comunale;
- 2) valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo.

Articolo 4 - Perimetrazioni

1. Su mappe aggiornate, e corrispondentemente sulle planimetrie di progetto degli strumenti urbanistici comunali sono tracciati, a scale di rappresentazione che ne consentano univoca lettura ed interpretazione:

- 1) il perimetro dei centri storici;
- 2) il perimetro esterno ed il perimetro interno degli ambiti di periferia dei centri e dei nuclei abitati.

2. Per gli effetti di queste Norme di Attuazione l'ambito compreso:

- 1) tra i perimetri esterno ed interno degli ambiti di periferia, di cui al comma precedente, è denominato "frangia" urbana;
- 2) l'ambito compreso tra il perimetro interno delle frange urbane ed il perimetro del centro storico è denominato "insediamento consolidato";
- 3) l'ambito compreso all'interno del perimetro interno dell'insediamento consolidato, individuabile in ragione dei suoi specifici caratteri culturali, è denominato "centro storico" indipendentemente dalle sue eventuali funzioni come area urbana centrale.

3. Il perimetro del centro storico si estende a comprendere anche gli orditi urbanistici architettonici ed ambientali di antica origine (reti viarie, corsi d'acqua, complessi ed edifici di significato documentario o percettivo, giardini e parchi, piazze e simili) anche se attorno ad essi ovvero lungo essi in anni precedenti il 1939 siano state realizzate trasformazioni sulle trame storiche di precedente impianto, anche se l'insieme così configurato appare discontinuo.

4. Conseguentemente, il perimetro dei centri storici esistenti all'interno di un territorio comunale può essere articolato per insulae separate, comprendendo una pluralità di siti storicamente caratterizzati ma non disposti in continuità all'interno d'uno stesso centro o nucleo abitato, ma comunque tali da configurare, nell'insieme, le tracce di un unitario sistema insediativo storico.

Capo III - Sviluppo del territorio

Sezione I – Trasformazione sostenibile del territorio

Articolo 5 – Sostenibilità degli interventi

1. Ai fini di uno sviluppo equilibrato e sostenibile, il PAT deve analizzare lo stato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle altre opere di pubblico interesse esistenti, sia per eliminare eventuali criticità rispetto alle esigenze attuali che per garantirne l'adeguamento in rapporto alle previsioni di ulteriori trasformazioni territoriali.

2. A tal fine il PAT dovrà individuare appropriati indicatori atti a definire la sostenibilità degli interventi ammessi sul territorio in relazione, fra l'altro, alla rete di illuminazione pubblica, all'acquedotto, alla rete fognaria e di depurazione, alla rete di scarico delle acque bianche, alle infrastrutture di distribuzione del gas, alla rete di telefonia fissa e mobile e assimilate (fibra ottica ecc.).

3. Il PAT dovrà altresì dare indirizzi al PI perché si provveda anche alla mappatura, e all'aggiornamento, delle infrastrutture di interesse generale presenti nel sottosuolo e si fissino criteri metodologici uniformi per la posa in opera di ulteriori infrastrutture.

Articolo 6² - Monitoraggio della pianificazione

1. Per garantire nel tempo l'adeguatezza del quadro conoscitivo e la sostenibilità dello sviluppo programmato dal PAT, e all'occorrenza adottare le opportune misure di riequilibrio, va programmato un monitoraggio periodico, orientativamente almeno a cadenza triennale, dello stato di attuazione del PRC.
2. Il PAT definisce le modalità di effettuazione del monitoraggio in coerenza con quanto indicato nell'allegato XII del Rapporto Ambientale del PTCP.

Articolo 7 - Trasformazione sostenibile del territorio

1. Il PAT deve dare al PI indirizzi e direttive volti ad assicurare che le trasformazioni territoriali, incidenti su porzioni di territorio che comprendano insiemi di immobili di consistenza urbanisticamente significativa, siano di regola subordinate a previa pianificazione attuativa o a equivalenti strumenti convenzionali al fine di garantire sia la perequazione urbanistica fra le aree e gli immobili inclusi nel medesimo ambito che l'adeguamento delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di interesse generale, nonché per perseguire la migliore qualità insediativa e conseguire la mitigazione e compensazione dell'impatto complessivo determinato dalla trasformazione medesima.
2. Ai fini di cui al precedente comma, il PAT indica gli interventi di adeguamento ritenuti essenziali o prioritari per determinati ambiti; i criteri per l'individuazione e il dimensionamento delle aree e dei carichi insediativi in corrispondenza delle nuove linee preferenziali di sviluppo; i criteri per assicurare la dotazione di adeguate opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di infrastrutture di interesse generale per ogni A.T.O. ove siano previste trasformazioni rilevanti del territorio.
3. Il PAT può prevedere indici edificatori differenziali, entro i limiti massimi fissati per ciascuna ATO, in funzione del grado di adeguamento delle opere ed infrastrutture di interesse generale e delle eventuali misure di mitigazione o compensazione dell'impatto ambientale previste.
4. Il PAT deve in ogni caso dare direttive al PI al fine di assicurare che la graduale attuazione delle previsioni urbanistiche di sviluppo e trasformazione previste dal PAT sia ammessa valutandone la priorità in base ai seguenti criteri:
 - a) salvaguardia e valorizzazione di preesistenze culturali e naturalistiche significative;
 - b) integrazione degli interventi nel più ampio ambito insediativo, culturale e naturalistico;
 - c) tutela delle componenti della rete ecologica eventualmente prevista nel sito o nel più ampio ambito di riferimento;
 - d) minore impatto dal punto di vista infrastrutturale e ambientale;
 - e) riqualificazione e recupero di aree degradate e/o da riconvertire.

Articolo 8 – Direttive per l'utilizzo del credito edilizio

1. Il PAT individua le opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola che consentano il raggiungimento di obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e la cui demolizione e/o realizzazione o riqualificazione determini l'attribuzione di capacità edificatoria tramite credito edilizio.
2. Il PAT deve contenere adeguate direttive al PI perché fissi i criteri in base ai quali attribuire crediti edilizi, anche in funzione premiale e con diversa destinazione d'uso, a fronte della preventiva esecuzione degli interventi di cui al primo comma, e così pure perché in tutti gli ambiti territoriali omogenei ove siano previste trasformazioni rilevanti del territorio parte della capacità edificatoria attribuita sia di regola riservata all'utilizzazione di crediti edilizi, salvo che le particolari condizioni locali, sulla base di un'analisi puntuale e di una conseguente motivazione, non lo rendano inopportuno.

Articolo 9 – Direttive per la bioedilizia e le energie alternative

Il PTCP incentiva tutte le forme di energia prodotta da fonti rinnovabili, in particolare le amministrazioni comunali in sede di redazione del PAT dovranno, nelle linee progettuali di sviluppo edilizio, fare riferimento ai principi della bioedilizia riportati nelle linee guida per i regolamenti edilizi di cui all'allegato "GG" della relazione di piano.

I PRC potranno prevedere forme di incentivazione per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di cui al comma precedente.

2 Modificato a seguito del Parere VAS n.106 del 09/12/2009

Sezione II - Residenza

Articolo 10³ – Direttive per l'analisi del fabbisogno residenziale

1. In relazione ai fondamentali obiettivi di sostenibilità territoriale, a supporto delle previsioni urbanistiche di natura residenziale, assunte a riferimento della elaborazione del PAT dovrà essere preliminarmente condotta una verifica comportante:

- a) la valutazione, con proiezione almeno quinquennale, delle tendenze demografiche e migratorie della popolazione locale;
- b) un censimento dell'estensione dei suoli destinati alla residenza dai piani regolatori generali pre-vigenti ma ancora ineditati, selezionando quelli che risultano ammissibili secondo i criteri di elaborazione delle nuove previsioni urbanistiche.

2. Sulla base dei dati dedotti dai censimenti e delle valutazioni di cui al comma precedente dovrà essere definito il fabbisogno locale aggiuntivo, a proiezione almeno quinquennale, di abitazioni, in modo da verificare in particolare se le dotazioni residenziali già esistenti inutilizzate, o previste e confermabili dai PRG pre-vigenti, siano sufficienti a soddisfarlo.

3. Qualora, sulla base di dettagliata analisi delle esigenze abitative in relazione allo sviluppo demografico presumibile di cui al comma precedente, le dotazioni residenziali già esistenti, inutilizzate, o previste e confermabili dai PRG pre-vigenti:

- a. risultino necessarie e sufficienti a soddisfare le esigenze di sviluppo il PAT provvede a confermarne la consistenza;
- b. risultino in eccesso rispetto alle esigenze di sviluppo il PAT provvede a:
 - b1) restituire le aree a destinazione agricola, se non ancora urbanizzate;
 - b2) confermare la destinazione residenziale con specifica previsione di possibilità di attribuzione di capacità edificatoria riservata all'utilizzo di crediti edilizi;
 - b3) destinare le aree a servizi in relazione a motivate esigenze di completamento o potenziamento degli stessi;
- c. risultino insufficienti rispetto alle esigenze di sviluppo il PAT provvede a definire linee preferenziali di sviluppo insediativo localizzate tenuto conto anche delle aree per realizzare interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata, salvo specifiche e motivate eccezioni:
 - c1) in zone destinate dagli strumenti urbanistici pre-vigenti ad attività economiche del settore secondario da dismettere, idonee all'uso residenziale;
 - c2) in fondi interclusi compresi in abitati consolidati;
 - c3) in nuclei residenziali in territorio extraurbano.

Articolo 11⁴ – Direttive per lo sviluppo residenziale

1. Fermo quanto previsto dal precedente articolo 10, il PAT dà indirizzi al PI affinché quest'ultimo conduca su tutto il territorio comunale una verifica dettagliata comportante il censimento delle abitazioni disponibili non utilizzate e di quelle già autorizzate.

2. Sulla base delle verifiche di cui al comma precedente il PI nei limiti di espansione posti dal PAT ai sensi del precedente articolo 10, potrà autorizzare nuovi volumi abitativi tutte le volte che la disponibilità di volumi abitativi esistenti ed autorizzati scenda sotto il 10% dei volumi abitativi utilizzati da residenti; in tali casi l'incremento volumetrico che il PI potrà programmare ed ulteriormente autorizzare, salvo motivata eccezione di carattere progettuale e programmatico, dovrà essere contenuta entro il 10% dei volumi abitativi utilizzati.

3. Nell'autorizzare la realizzazione di nuovi volumi abitativi nei limiti consentiti dal precedente comma 2, il PI dovrà selezionare le prioritarie direttrici di espansione valutando il dimensionamento delle aree e dei carichi insediativi in relazione alle direttive alle finalità ed ai criteri disposti dal PAT ai sensi dei precedenti articoli 7 ed 8.

3 bis. I Comuni verificano e garantiscono la disponibilità di aree per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

4. In sede di formazione dei nuovi PAT PATI PI i comuni avranno particolare attenzione, nel rispetto della superficie agricola trasformabile in rapporto alla SAU:

Al fabbisogno edilizio arretrato con riferimento alle reali situazioni di sovraffollamento, coabitazioni, condizioni igieniche inadeguate e malsane;

Al fabbisogno edilizio insorgente con riferimento alle variazioni demografiche e stimato in relazione a:

³ Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010

⁴ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010

Ruolo del comune nell'economia territoriale, nel sistema locale del lavoro, nel distretto industriale, nel sistema delle infrastrutture di trasporto ecc.

Variazione quantitativa della popolazione;

Variazione dei nuclei familiari;

Flussi migratori;

Previsione di nuovi insediamenti produttivi sia secondari che terziari;

Eliminazione di eventuali incompatibilità per quanto attiene la previsione di rischi naturali maggiori.

Sezione III – Attività secondarie

Articolo 12⁵ – Analisi delle aree produttive

1. Il PTCP individua le aree produttive esistenti nel territorio provinciale suddividendole in:

- a) aree produttive ampliabili;
- b) aree produttive non ampliabili;

2. Le aree produttive non ampliabili di cui al precedente comma 1, lett. b) sono a loro volta suddivise in:

- a) aree con prevalente destinazione terziaria, da riconvertire completamente a destinazioni di tipo terziario;
- b) aree produttive non ampliabili (superiori o inferiori a 50.000 mq.) da riconvertire a destinazioni residenziali, terziarie o ad altre destinazioni comunque non produttive;

3. Il PAT ed il PI ciascuno per quanto di competenza, precisano i confini e gli ambiti delle aree produttive localizzate nel territorio comunale disponendo per ciascuna di esse apposita disciplina urbanistica in conformità a quanto disposto dal PTCP. Qualora il PTCP non abbia rilevato insediamenti produttivi pur presenti nel territorio, lo strumento urbanistico comunale provvede a disciplinare tali insediamenti qualificandoli come attività produttive in zona impropria o come aree produttive non ampliabili in base a valutazioni sulla consistenza e necessità del mantenimento. Qualora il PTCP abbia rilevato insediamenti produttivi che non abbiano od abbiano perso nel PRG vigente alla data di entrata in vigore del PTCP tale destinazione produttiva, ad essi non si applicano le presenti norme.

4. In sede di redazione del PAT, in esito ad una più approfondita analisi condotta in sede di pianificazione comunale, è fatta comunque salva per il comune la possibilità di trasporre aree produttive ampliabili e non ampliabili, invertendone la classificazione effettuata a tal fine dal PTCP; alle stesse condizioni è inoltre consentita la riclassificazione di parti omogenee delle aree produttive ampliabili individuate dal PTCP in zone produttive non ampliabili da riconvertire, per consentirne la destinazione non produttiva qualora siano previsti o esistano consistenti insediamenti non produttivi nelle vicinanze od all'interno delle stesse; il PRC dovrà in questo caso garantire norme attuative volte a qualificare la parte con destinazione non produttiva sia per gli aspetti funzionali ed ambientali, sia per l'autonomia delle infrastrutture e dei servizi rispetto alla parte rimanente, individuata dal PTCP come area produttiva ampliabile. E' inoltre consentito riclassificare aree produttive ampliabili in non ampliabili, ove sia verificata la possibilità di orientare il trasferimento di attività produttive radicate nel territorio, presenti in zona impropria, verso idonee aree produttive ampliabili nel medesimo comune oppure nei comuni contermini.

Articolo 13⁶ – Direttive per le aree produttive non ampliabili

1. Per le aree produttive la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. non consideri ampliabile a fini produttivi, il P.A.T. sulla base di accurata analisi, ne definisce la riconversione prevedendo:

- a) se la zona è prossima a nuclei abitativi, la riconversione a destinazione prevalente residenziale, integrata da servizi per la popolazione;
- b) se la zona non è prossima a nuclei abitativi esistenti o previsti, ma adeguatamente collegata o collegabile alla rete viaria esistente, la riconversione a:
 - b.1) servizi pubblici o di interesse generale;
 - b.2) attività economiche del settore terziario;
 - b.3) magazzini e depositi, o simili;
- c) se la zona non è prossima a nuclei abitativi esistenti o previsti, né adeguatamente collegata o collegabile alla rete viaria esistente, la riconversione a:
 - c.1) nuclei residenziali in territorio extraurbano;
 - c.2) attività agricole, con prevalenza di allevamenti e serre;
 - c.3) installazione di centrali fotovoltaiche;

⁵ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

⁶ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

- c.4) ogni altra destinazione compatibile con la zona agricola, salvo il rispetto dei vincoli.
2. Per le aree produttive a prevalente destinazione terziaria la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. non consideri ampliabile a fini produttivi, il P.A.T. verifica ed incentiva la riconversione delle stesse nelle sole destinazioni di cui al comma 1, lett. b).
 3. Spetta al PAT e al PI, anche tenendo conto delle verifiche effettuate in sede di monitoraggio, indicare i criteri per delimitare gli ambiti di riconversione, disporne i tempi, i contenuti ed i modi per l'attuazione della prescritta riconversione, anche inglobando aree adiacenti.
 4. Per le aree di cui al presente articolo, il PRC provvederà a disporre in ogni caso apposita normativa destinata a disciplinare l'uso delle aree, in conformità alle prescrizioni di cui al successivo articolo 15, sino alla loro effettiva riconversione disposta ai sensi del precedente comma.

Articolo 14⁷ – Direttive per le aree produttive ampliabili

1. Per le aree produttive la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. consideri ampliabile, il P.A.T. conferma la destinazione produttiva uniformandone la disciplina alle prescrizioni di cui al successivo articolo 15.
2. Ferma la principale destinazione produttiva delle aree di cui al comma 1, - che contempla gli usi con essa compatibili ossia, in via esemplificativa, attività industriali ed artigianali, logistica, magazzini, depositi e simili, - all'interno di esse il PRC potrà altresì individuare, attività per la logistica, ed inoltre, secondo precisi criteri di concentrazione e razionalizzazione, apposite zone destinate all'insediamento di attività terziarie a servizio dell'ambito produttivo.

Articolo 15⁸ – Prescrizioni per le aree produttive ampliabili e non ampliabili

1. Nelle aree indicate ai precedenti articoli 13 e 14 è comunque ammesso il completamento edilizio delle parti di territorio non ancora oggetto di pianificazione attuativa in relazione al soddisfacimento di esigenze di infrastrutturazione dell'area produttiva esistente, di miglioramento della qualità insediativa e di mitigazione ambientale delle stesse.
2. Per le attività insediate alla data di adozione del PAT e già dotate di adeguate opere di urbanizzazione, è ammesso all'interno di ogni fondo un limitato ampliamento degli edifici in relazione alla accurata e motivata verifica della sostenibilità dell'intervento di ampliamento con riferimento all'indice di copertura fondiario e alle adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale.
3. Nelle aree indicate al precedente articolo 13 non si possono prevedere completamenti delle parti di territorio non ancora oggetto di pianificazione attuativa se non sono provvisti di acquedotto, fognatura separata bianca e nera e di connessione con un impianto di depurazione, salvo si tratti di ampliamenti contenuti, funzionali all'adeguamento ed ampliamento di attività già insediate dotate di autonomo impianto di depurazione. Deve essere in ogni caso escluso il prelievo idrico diretto dalla falda profonda sia per l'area esistente che per l'area di nuova realizzazione. Sono ammessi prelievi da falda poco profonda esclusivamente qualora, a fronte della necessità di utilizzare grossi quantitativi d'acqua nel ciclo produttivo (es. lavaggi, raffreddamento, ecc.) non sia tecnicamente possibile ricorrere a soluzioni alternative finalizzate a ridurre lo spreco della risorsa (es. allacciamento a reti duali, vasche di raccolta dell'acqua piovana). Gli interventi di completamento delle aree produttive in parola devono essere individuati al di fuori della rete ecologica come definita all'articolo 35.
4. Tutte le trasformazioni non devono, in ogni caso, pregiudicare il regolare deflusso delle acque, garantendo un'adeguata permeabilità dei terreni. A tal proposito, deve essere riservata una particolare cura ed attenzione alle superfici scoperte adibite a parcheggio, aree di manovra, cortili interni o esterni di pertinenza dei fabbricati, per i quali è preferibile l'uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione nel terreno.

Articolo 16 - Direttive per l'individuazione di nuove aree produttive

1. Nuove aree a destinazione prevalentemente produttiva potranno essere individuate solamente in continuità alle aree produttive esistenti definite ampliabili dal P.T.C.P.
2. Nell'individuare le linee preferenziali di espansione delle aree produttive, il P.A.T. definisce idonee procedure volte a verificare:
 - a) la sufficiente dotazione, in atto o prevista, di adeguate urbanizzazioni primarie, secondarie ed accessibilità dalla rete viaria esterna principale;
 - b) il positivo od equilibrato impatto rispetto agli abitati limitrofi ed ai caratteri naturalistici e culturali delle aree circostanti, raggiunto anche mediante adeguate opere di mitigazione e riequilibrio; in par-

7 Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

8 Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010

ticolare dovranno essere rispettate distanze minime non inferiori a 250 m dai centri abitati.

c) l'adeguata qualità dei suoli.

3. In ogni caso il P.A.T. prevede per ogni ampliamento di zone destinate ad attività economiche del settore secondario la prevalente destinazione a:

- a) trasferimento di attività produttive da zona impropria, anche mediante concentrazione di crediti edilizi;
- b) adeguamento dei servizi e delle infrastrutture;
- c) opere di trattamento dei rifiuti, dei reflui, nonché per il recupero ed il riutilizzo delle acque di superficie.

4. Il Piano di Assetto del Territorio prevede in ogni caso indici di copertura massimi tali da consentire, in base a criteri di valutazione razionali e motivati, la futura espansione dell'attività produttiva sulla medesima area di intervento. Dovrà essere altresì verificata la possibilità di favorire, compatibilmente con le esigenze produttive e di sicurezza, l'innalzamento degli edifici, ammettendo specificatamente la realizzazione di edifici a destinazione produttiva anche multipiano e consentendo l'edificazione di piani sotterranei.

5. In sede di scelta discrezionale delle direttrici di espansione delle nuove aree a destinazione produttiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 7, le Amministrazioni comunali dovranno individuare le aree soggette a trasformazione, tra quelle ove essa è ammissibile, valutando accuratamente la sostenibilità e la coerenza urbanistica delle scelte, dando prevalenza e preferenza a proposte progettuali che in misura maggiore assicurino e consentano:

- a) la dotazione di impianti che migliorino le condizioni di qualità ambientale delle aree produttive esistenti contermini e di progetto (impianti di depurazione, impianti di trattamento delle emissioni, dotazione di sistemi energetici da fonti rinnovabili)
- b) la concentrazione razionale e coerente di tutti i servizi destinati a soddisfare esigenze comuni degli stabilimenti industriali e artigianali ricompresi nella nuova area produttiva ed in quelle esistenti contermini (vasche antincendio, mense, sistemi di generazione energetica o di smaltimento dei rifiuti)
- c) la gestione coordinata tra le imprese presenti nelle aree, delle strutture e degli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b), mediante idonei e stabili moduli organizzativi.

6. Nello sviluppo delle aree produttive di cui al primo comma, lo strumento urbanistico comunale dovrà:

- a) prevedere, quando possibile, il riutilizzo delle acque depurate da impiegarsi per attività di lavaggi di mezzi e piazzali, per usi antincendio, per usi industriali, per innaffiamento zone verdi e simili;
- b) prevedere e favorire sistemi per il recupero delle acque piovane da far convogliare, dopo la selezione delle acque di prima pioggia, in vasche di stoccaggio per il loro successivo riutilizzo;
- c) prevedere che lo scarico di acque, depurate e piovane, in un corso d'acqua sia in ogni caso concertato tra la Autorità o il Consorzio interessati per territorio, i comuni coinvolti territorialmente ed il Gestore del corso.

Sezione IV – Attività terziarie

Articolo 17⁹- Direttive per le attività terziarie

1. Nuovi insediamenti commerciali di grande distribuzione sono localizzati esclusivamente nelle aree produttive di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b) e commi 2 e 3, definite non ampliabili secondo il PTCP purché:

- 1) adeguatamente connesse al sistema viario principale ed in particolare ai nodi infrastrutturali ovvero previa positiva valutazione dell'impatto sulla viabilità secondo quanto disposto dalla vigente legislazione in materia commerciale;
- 2) assoggettati a specifica verifica relativa alle misure di mitigazione e di compensazione rese necessarie dall'intervento in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 32.

2. La eventuale priorità nella realizzazione di queste strutture sarà riconosciuta agli ambiti di territorio che, in rapporto alla concentrazione demografica e alla qualità della connessione con la viabilità principale, risultano meno dotati di simili strutture tenendo anche in considerazione eventuali misure che permettano la sopravvivenza di attività di commercio di vicinato. Le amministrazioni comunali, tramite il PRC, dovranno individuare, all'interno del loro territorio comunale, quelle aree in cui risulta carente la presenza di esercizi commerciali a servizio delle fasce più deboli della popolazione, e definire di conseguenza, adeguate misure per incentivare la loro localizzazione.

3. Nelle aree a destinazione terziaria, in quanto dotate delle opere di urbanizzazione primaria ed in particola-

⁹ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010

re di impianto fognario, lo strumento urbanistico comunale dovrà:

- a) prevedere, quando possibile, il riutilizzo delle acque depurate da impiegarsi per attività di lavaggi di mezzi e piazzali, per usi antincendio, per usi industriali, per innaffiamento zone verdi e simili;
- b) prevedere e favorire sistemi per il recupero delle acque piovane da far convogliare, dopo la selezione delle acque di prima pioggia, in vasche di stoccaggio per il loro successivo riutilizzo;
- c) prevedere che lo scarico di acque, depurate e piovane, in un corso d'acqua sia in ogni caso concertato tra l'Autorità competente per territorio, i comuni coinvolti territorialmente ed il Gestore del corso;
- d) prevedere che le superfici scoperte destinate a parcheggi, cortili interni o esterni siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione nel terreno.

Sezione V – Attività primarie e zone agricole

Articolo 18¹⁰ - Spazio extra urbano e zone agricole

1. Lo spazio extra urbano comprende le parti di territorio comunale, poste oltre il limite delle aree urbanizzabili, destinato all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche, alle attività ricreative, sociali, turistiche, culturali ed agli insediamenti residenziali in territorio agricolo.

2. All'interno dello spazio extraurbano il PRC individua:

- a) aree agricole e agroforestali;
- b) nuclei residenziali in territorio extraurbano.

3. All'interno dello spazio extraurbano, ai fini della valorizzazione del patrimonio agroforestale e dell'agricoltura specializzata, il PRC incentiva e favorisce in particolare:

- a) le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia;
- b) la produzione di filiere di biomasse a fini energetici;
- c) le filiere corte agro-alimentari;
- d) la manutenzione e ripristino del paesaggio storico-culturale;
- e) lo sviluppo del turismo rurale;
- f) lo sviluppo di nuclei residenziali.

4. Ai fini della tutela del patrimonio agroforestale e dell'agricoltura specializzata, all'interno delle aree agricole individuate a norma del precedente comma 2, il PRC individua ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b), L.R. 11/2004 all'interno del territorio comunale, disponendo per ciascuna di esse apposita normativa uniformata alle direttive di PTCP:

- a) zone agricole integre;
- b) zone agricole di particolare pregio.

5. Spetta ai PAT precisare i confini delle zone di cui al comma precedente, disponendo apposita normativa, secondo le direttive di cui al successivo articolo 20.

Articolo 19¹¹ – Direttive generali per le aree agricole ed agroforestali

1. Con riferimento alle aree agricole ed agroforestali individuate a norma del precedente articolo 18, comma 2, lett. a), il PRC conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale del territorio agricolo assicurando:

- a) difesa dell'integrità del territorio e contrasto del consumo di suolo;
- b) valorizzazione degli assetti produttivi agricoli compatibili con le finalità di salvaguardia dei caratteri di integrità del sistema rurale;
- c) incentivazioni di attività complementari a quella agricola tradizionale che garantiscano la compatibilità e la sostenibilità ambientale con gli obiettivi di tutela;
- d) individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali;
- e) riqualificazione delle parti dove vanno ricostruite le componenti storico-territoriali e naturalistiche;
- f) controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili;
- g) disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare per il recupero degli immobili che presentano una particolare valenza storico-architettonica, associando all'edificio il

10 Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

11 Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

contesto quale elemento strutturante del territorio. Il PRC dovrà individuare e classificare tali immobili in modo da indirizzare nei loro confronti, in funzione del loro livello di qualità, gli interventi di tutela e valorizzazione, anche mediante incentivi economici;

- h) interventi finalizzati alla conservazione e ripristino delle tipologie del paesaggio nei suoi elementi essenziali (morfologia e sistema idrico, assetto fondiario, sistemazioni idrauliche agrarie, coltivazioni, vegetazione) compatibilmente con le esigenze del sistema agricolo produttivo;
- i) tutela dei coni visuali e riduzione dell'inquinamento visivo-paesaggistico, determinato dalla presenza di qualsiasi elemento detrattore ed in particolare di infrastrutture ed elettrodotti, per i quali dovranno essere previsti, per le nuove opere e per le esistenti, in particolare per quelle localizzate in ambiti di rilevante valenza, adeguate misure di mitigazione;
- j) rinaturalizzazione del territorio agroforestale mediante interventi atti a garantire la manutenzione del territorio, l'accesso e la fruibilità in termini ambientali e socio-culturali. In particolare dovranno essere attivati ed incentivati, anche utilizzando le adeguate misure previste dal PSR:
 - le componenti della rete ecologica;
 - l'agricoltura biologica, in particolare nelle aree soggette a direttiva nitrati;
 - la tutela di habitat seminaturali e delle biodiversità;
 - i prati stabili, i pascoli e i prati-pascolo;
 - la tutela della risorsa idrica;
 - l'imboschimento di terreni agricoli e la realizzazione di ambienti forestati al fine di incrementare l'assorbimento di CO₂ e contemporaneamente produrre biomassa ai fini della produzione di energia alternativa;
 - fasce filtro lungo i corsi d'acqua con incentivazioni nei territori i cui terreni presentano una minore permeabilità.
- k) la salvaguardia degli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo, nonché le qualità percettive e di spazialità in essere, vietando in particolare la distruzione ed il danneggiamento delle siepi senza adeguata compensazione, non rientrando tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi;
- l) la dotazione per tutti i nuovi impianti di idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di garantire la stabilità idrogeologica ed il divieto degli scavi e le movimentazioni e livellamenti di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici e idrologici presenti;
- m) l'ampliamento degli allevamenti esistenti solo in stretta adiacenza agli attuali, prescrivendo comunque adeguate misure di compensazione.

Articolo 20¹² – Direttive per le zone a carattere agricolo integro

1. I PAT individuano zone agricole a carattere integro, cioè non occupate in tutto od in parte da preesistenze edificatorie, per le quali non è ammesso l'incremento delle consistenze edilizie a carattere residenziale o produttivo esistenti e l'organizzazione produttiva riprende tradizionali impianti poderali, curando la presenza di segni ordinatori (siepi, canali, alberate) nel territorio.

2. Nelle aree agricole integre di cui al comma precedente non è ammessa la costruzione di nuovi edifici né la realizzazione di discariche, o di depositi di materiali non agricoli; è favorita ed incentivata prioritariamente la demolizione dei manufatti esistenti previo riconoscimento di credito edilizio.

Articolo 21¹³ - Direttive per le zone agricole di particolare pregio.

1. I PAT individuano, valorizzano e tutelano le aree agricole di pregio, caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche, in ambienti di particolare rilievo sia paesaggistico (ivi specificatamente comprese le componenti della rete ecologica individuate dal PTCP) che economico-produttivo e ne incentivano il loro sviluppo. I PAT perseguono la tutela di dette aree:

- a) qualora destinate a pascolo, anche modificandone l'estensione in relazione alla documentata alterazione dello stato di fatto, ammettendo in esse esclusivamente gli interventi previsti dalle prescrizioni regionali in materia di foreste e territorio montano, e consentendo interventi di assetto del territorio miranti esclusivamente alla ristrutturazione/riadeguamento di consistenze edilizie destinate ad attività zootecniche;
- b) qualora destinate a bosco, anche modificandone in aumento l'estensione in relazione alla documenta-

¹² Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010

¹³ Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010

ta alterazione dello stato di fatto, ammettendo in esse le funzioni produttive destinate allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti assicurati dal bosco, nonché le attività e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di bonifica agraria e di compensazione;

- c) qualora site in zona collinare, prevedendo apposite limitazioni e prescrizioni relative alle caratteristiche tipologiche e formali dei manufatti finalizzate al loro appropriato inserimento nel contesto paesaggistico e garantendo la salvaguardia dell'assetto morfologico e dei crinali con specifiche disposizioni a tutela dei profili e dei coni visuali.

2. Nelle aree di cui al presente articolo il PRC incentiva in particolare interventi finalizzati alla valorizzazione agrituristica legata alle produzioni locali tipiche.

3. Per le aree agricole di pregio di cui al presente articolo valgono in ogni caso le direttive di cui al precedente articolo 20, comma 2.

Articolo 22¹⁴ – Direttive per nuclei residenziali in territorio extraurbano

1. Con riferimento alle parti di zona agricola già riconosciute per tali da PRG ma caratterizzate dalla alta densificazione di abitazioni prevalentemente civili e/o di impianti produttivi con connessa marginalizzazione dei processi produttivi agricoli, il PAT prevede, in tutto od in parte la trasformazione in borghi abitativi attrezzati, definiti dalle presenti norme quali nuclei residenziali in territorio extraurbano.

2. In tali aree il PAT favorisce in particolare l'insediamento di attività agrituristiche o di servizio connesse con la fruizione sociale, turistica e ricettiva del territorio agricolo (ristorazione, vendita prodotti, servizio alberghiero, aree ludico-ricreative e simili).

3. Il P.A.T. incentiva e favorisce l'attribuzione di capacità edificatoria riservata all'utilizzo di crediti edilizi entro le parti del territorio di cui al comma precedente, disponendo a tal fine che ciascuna di esse sia oggetto di un procedimento attuativo esteso unitariamente, finalizzato specificatamente e prevalentemente all'edificazione di crediti edilizi derivanti esclusivamente da demolizioni di edifici disseminati in territorio agricolo.

4. Ai fini di cui al precedente comma, il PAT prevede in quale misura e con quali criteri ogni demolizione, ed ogni delocalizzazione con demolizione di edifici disseminati nel territorio a carattere agricolo può dare luogo al riconoscimento di un credito edilizio, modulando il carattere premiale del credito in relazione al pregio o all'integrità delle aree di demolizione.

5. In ogni caso, il PRC garantisce per i nuclei residenziali in territorio extraurbano una adeguata compensazione e mitigazione ambientale, prevedendo intorno ad ogni nucleo la dotazione di fasce alberate autoctone di entità indicativa pari a 8 metri per il perimetro dell'area da progettare nei fronti ove occorra al fine di assicurarne la migliore ambientazione rispetto al circostante territorio rurale ed uniformando le nuove costruzioni a tipologie edilizie dell'architettura rurale.

Articolo 23 – Direttive per l'individuazione di nuovi insediamenti abitativi ed aziendali agricoli in zona agricola

1. Il P.A.T. ed il PI disincentivano nelle zone agricole la costruzione di nuove abitazioni o insediamenti aziendali agricoli isolati non consentendo in ogni caso l'edificazione negli ambiti ritenuti, con riferimento a quanto disposto dal comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) dell'articolo 43, L.R. 11/2004, di particolare pregio per le caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico agronomiche e di integrità fondiaria o comunque identificati come aree agricole integre o di pregio agli effetti del precedente articolo 18, comma 4.

2. Nella zona agricola la edificazione di nuove abitazioni o nuovi insediamenti produttivi è consentita, esclusivamente in attuazione di piano aziendale approvato e favorendo comunque l'utilizzo di crediti edilizi, dando motivato atto della sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

- la aggregazione a preesistenze edilizie o la motivata impossibilità di aggregarsi a consistenze edilizie esistenti;
- la conferma ed il recupero delle preesistenze storiche e dei fabbricati rurali di tipologia tradizionale da conservare;
- il corretto inserimento nell'intorno insediativo ed ambientale;
- la tutela delle componenti della rete ecologica;
- il contenimento della riduzione di spazio rurale;
- il contenimento dell'abbandono dei boschi privati;
- la tutela delle risorse irrigue;
- lo sviluppo della rete delle infrastrutture viarie a servizio delle funzioni locali;
- lo sviluppo dei caratteri di naturalità negli ambiti estensivi specializzati.

¹⁴ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

Articolo 24¹⁵ - Direttive per l'insediamento di attività agricole speciali

1. Insediamenti di interesse per l'attività agricola di tipo speciale ovvero appartenenti:

- ad attività zootecniche anche a carattere industriale;
- a serre fisse di qualsiasi tipo;
- ad attività trasformatrici di beni agricoli/zootecnici/forestali;
- ad attività d'approvvigionamento, produzione e distribuzione di mezzi tecnici per l'agricoltura;
- alla raccolta e risoluzione di sottoprodotti dei processi di produzione agricola, forestale, zootecnica;

possono essere localizzati dal PAT in aree destinate da piani regolatori generali ad attività produttive del settore secondario ove sussistano le seguenti condizioni:

- dimensioni contenute dell'area interessata;
- lontananza relativa da accentramenti insediativi a carattere urbano;
- previsione di riconversione dell'area secondo le disposizioni del PTCP.

2. I PAT/PI consentono la realizzazione di serre di tipo fisso di qualsiasi tipo:

- a) in territorio agricolo prevedendo intorno ad ogni nucleo la dotazione di fasce alberate autoctone di entità indicativa pari a 8 metri per il perimetro dell'area, da progettare nei fronti ove occorra al fine di assicurarne la migliore ambientazione rispetto al circostante territorio rurale;
- b) all'interno delle aree industriali non ampliabili da riconvertire di cui all'art. 13, comma 1, lett. c) delle presenti norme.

3. I PAT/PI verificano, al fine di ridurre l'uso di suolo e contenere gli inquinamenti, la possibilità di insediare i nuovi allevamenti di grandi dimensioni all'interno delle aree produttive non considerate ampliabili dal PTCP o in aderenza ad esse.

4. I PAT-PATI potranno valutare la presenza di condizioni per la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dalle aziende locali, nonché di impianti per il recupero ed il trattamento di residui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas a fini energetici, comunque da prevedersi ad iniziativa e dimensione sovracomunali, da assoggettare a procedimenti di trasformabilità di interesse generale che prevedano adeguate misure di compensazione e di tutela delle risorse culturali ed ambientali locali.

Sezione VI – Risorse turistiche

Articolo 25 – Direttive per la valorizzazione delle risorse territoriali di fruizione turistica

1. Il P.A.T. prevede ed incentiva la fruizione turistica di tutti i caratteri distintivi delle risorse territoriali conformemente ai seguenti criteri:

- 1) estensione della fruizione turistica agli ambiti paesistici esterni agli ambiti urbani maggiori;
- 2) formazione di una rete territoriale di percorsi tematici extraurbani interconnessi;
- 3) formazione di un sistema di stazioni turistiche extraurbane disposte lungo i percorsi di cui alla linea precedente, ove possibile recuperando consistenze edilizie abbandonate;
- 4) estensione dei percorsi ai centri abitati tradizionali della campagna;
- 5) caratterizzazione dei percorsi per continuità tematica e/o naturalistica;
- 6) destinazione delle stazioni di cui al punto 3) ad usi, funzioni ed attività per l'assistenza, la sosta, l'ospitalità, il tempo libero, l'osservazione naturalistica, l'informazione ed ogni altra consona;
- 7) riferimento dei percorsi turistici alle reti ecologiche, alle unità di paesaggio storicamente caratterizzate, a preesistenze immobiliari specificamente recuperate;
- 8) pedonalizzazione di percorsi interni ad unità di paesaggio a partire da poli di attestamento d'accesso veicolare;
- 9) specifica tutela faunistica e floristica lungo i percorsi;
- 10) connessione alle reti turistiche ed ecologiche delle province contigue;
- 11) incentivi alla delocalizzazione di consistenze edificate improprie esistenti lungo gli itinerari;
- 12) valorizzazione turistica della risorsa acqua, da monitorare e mantenere.

2. Il PTCP individua nella tav 4.6 i percorsi turistici individuati dal PTT (piano territoriale turistico). Le amministrazioni comunali dovranno, in sede di redazione del PAT, definire in maniera dettagliata tali percorsi, e garantire la loro tutela e valorizzazione.

¹⁵ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

Sezione VII – Aree per servizi ed attrezzature di interesse pubblico

Articolo 26¹⁶ - Direttive per le infrastrutture di viabilità

1. Il PTCP classifica le strade di interesse provinciale da considerare tali per le parti esterne ai centri abitati al fine di attribuire ad esse fasce di rispetto tenendo conto di quanto disposto dal Codice della Strada. Detta classificazione ha carattere urbanistico e vale in pendenza della definitiva classificazione ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni del Codice della Strada. Il PAT dovrà verificare la congruità della classificazione operata dal PTCP e quindi potrà motivatamente applicare ad esse le distanze di rispetto previste dal Codice della strada, anche in deroga alla classificazione di PTCP. Le caratteristiche di tracciato, di sezione ed ogni altra caratteristica delle sedi viarie devono conformarsi al dettato della legislazione statale e regionale, conformemente alle direttive date in proposito dall'Amministrazione Provinciale, in particolare per quanto concerne l'innesto di sedi viarie private nella viabilità provinciale, non ammessa al fine di ridurre punti di conflitto e rallentamento. La delocalizzazione di ostacoli anche soltanto visivi esistenti nelle fasce di rispetto dei tracciati viari od agli incroci può essere incentivata dalla attribuzione di un credito edilizio in corrispondenza di questi, e nelle fasce di rispetto dei tracciati viari è fatto assoluto divieto di costruire.

2. Gli strumenti urbanistici comunali promuovono la formazione di fasce vegetali d'adeguata profondità a fianco di infrastrutture lineari, ossia la piantumazione, entro un'area di rispetto predeterminata, di elementi vegetali autoctoni con la finalità di mitigare gli impatti negativi indotti da tali infrastrutture.

3. Nelle fasce di rispetto delle sedi viarie è consentito l'impianto di: piazzole di fermata per i mezzi pubblici da realizzare a cura dell'Amministrazione Pubblica proprietaria della sede viaria, parcheggi a raso e aree di sosta; distributori di carburanti e cartelli pubblicitari, compatibilmente con i caratteri paesaggistici e culturali dell'ambito; lamine fonoassorbenti e/o arborate.

4. Al fine di limitare l'impatto ambientale, le strade a scorrimento veloce potranno essere previste in trincea, se necessario a più livelli, prevedendo che la loro sede comprenda complessivamente, in un unico assieme connesso: sedi veicolari per i due sensi di marcia; sedi veicolari di emergenza e di soccorso; aree di sosta veicolare.

5. Inoltre, gli strumenti urbanistici comunali verificano, e se necessario modificano, le previsioni del PTCP concernenti i tracciati viari, sia esistenti che di nuovo impianto, tenendo conto non soltanto delle condizioni di equiaccessibilità al territorio che le caratterizzano, ma anche dei requisiti di sicurezza e di aperta fruizione visiva dell'intorno.

“L'area critica per la viabilità” evidenzia situazioni di particolare complessità in relazione ai collegamenti viari; per tali ambiti risulta necessario procedere a specifiche verifiche e valutazioni di tipo economico ambientale e funzionale, da attuarsi secondo le procedure di legge con la partecipazione dei comuni territorialmente interessati garantendo comunque il coinvolgimento delle rispettive cittadinanze e delle loro forme associative.

6. Tracciati ciclabili/pedonali. Sono realizzati od adeguati secondo i criteri tecnici e normativi: interconnessioni intercomunali, anche verso l'esterno dei confini provinciali; formazione dell'asse maggiore Treviso-Ostiglia, e connessi innesti di bacino, percorsi specialistici di interconnessione turistica e paesistica; percorsi urbani riservati; piste di bacino abitativo convergenti ai compendi industriali attrezzati ed ai compendi scolastici. I tracciati dovranno essere realizzati preferibilmente lontano dalle sedi carrabili ad alto scorrimento utilizzando/recuperando la viabilità rurale.

7. E' prevista la formazione di un PUT per i comuni di Castelfranco, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Motta di Livenza, Oderzo, Vittorio Veneto.

8. Il PTCP prevede la possibilità di effettuare interscambio merci presso il Centro intermodale di Treviso Servizi per consentirne le più opportune modalità di trasporto anche con mezzi ecocompatibili. I comuni potranno considerare analoghe iniziative, anche in correlazione ai centri di interscambio previsti dal Piano Territoriale Regionale.

9. Il PTCP si adegua ai programmi regionali in materia di viabilità, con particolare riferimento alla Pedemontana Veneta, al completamento dell'autostrada A28, alle opere complementari al Passante di Mestre ed agli interventi previsti nei Piani triennali della viabilità di interesse regionale.

Articolo 27¹⁷ – Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale

1. E' previsto l'adeguamento ai programmi regionali, tenendo conto delle modificazioni introdotte nelle caratteristiche della rete dal PTCP. E' prevista, in particolare, la realizzazione di nuove stazioni SFMR a Treviso: S.Artemio, Aeroporto, Ospedale, Scalo Motta ed inoltre in corrispondenza dei parcheggi scambiatori, con

16 Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010

17 Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

l'intento di favorire l'interscambio e l'accesso collettivo ecologicamente sostenibili, specificamente alle persone anziane o deboli, tra questi caposaldi, città abitata ed hinterland. Viene inoltre individuata una linea metropolitana da attuare tra le città di Conegliano e Vittorio Veneto.

2. Per permettere la realizzazione di adeguati parcheggi di interscambio in prossimità delle stazioni ferroviarie della SFMR (considerando tutti i lotti programmati) la destinazione d'uso delle aree localizzate nel raggio di circa 500 m dovrà essere specificamente considerata in sede di definizione del PAT.

Articolo 28¹⁸ – Progetti di interesse provinciale

1. Il PTCP individua specifici progetti che assumono un rilievo sovracomunale o comunque una valenza strategica per l'adeguato e sostenibile sviluppo del territorio provinciale, per la valorizzazione delle sue principali risorse territoriali, ambientali, paesaggistiche ed economiche e che, meglio descritti nell'allegato "FF" alla relazione tecnica al PTCP, vengono qui di seguito identificati:

- a) progetti naturalistici:
 1. corridoi ecologici (Livenza, Piave, Muson);
 2. percorso Treviso-Montello lungo il Giavera;
 3. percorsi greenway e/o corridoi con utilizzo delle ex cave come bacini idrici;
 4. studio per la risalita lungo il Piave di fauna ittica;
 5. parco urbano della Storga;
 6. le risorgive in Provincia di Treviso;
 7. studio per la definizione di opere di compensazione ambientale da utilizzare nel territorio provinciale;
 8. pedemontana verde (da collegare con il punto 3);
- b) progetti turistici e del tempo libero:
 9. l'area della pedemontana del Grappa con riferimento all'accessibilità ed alla valorizzazione del territorio;
 10. valorizzazione di Cima Grappa e della galleria Vittorio Emanuele III°, anche tramite la previsione di un impianto a fune e di un museo della Grande Guerra in montagna;
 11. la Treviso-Ostiglia con prosecuzione per Venezia;
 12. vari progetti di piste ciclabili;
 13. parco delle Ville Venete lungo il Terraglio e Terraglio slow;
 14. navigabilità dei corsi d'acqua principali;
 15. la via Alemanna - Romea;
 16. studio per l'utilizzo unitario della ferrovia dismessa Montebelluna-Piave;
- c) progetti di sistemazione idraulica:
 17. studio idraulico per la salvaguardia del territorio provinciale (elemento base per la realizzazione delle relazioni di compatibilità idraulica dei vari PAT);
 18. utilizzo delle cave al termine dell'attività estrattiva come bacini di laminazione (da collegare con il punto 3);
 19. analisi della capacità estrattiva dai corsi d'acqua ai fini della sistemazione idraulica;
- d) progetti per logistica-mobilità:
 20. centro intermodale di Treviso-Servizi;
 21. selezione tra le tangenziali di Treviso;
 22. metropolitana cittadina da Treviso Servizi (aeroporto) a Ca Foncello;
 23. studio per la verifica del dimensionamento dei parcheggi scambiatori nelle stazioni della metropolitana di superficie;
 24. selezione alternative del ponte sul Piave, in appoggio a Ponte della Priula;
 25. studio per la definizione di un Centro di gestione unitaria, di livello provinciale, per la logistica ed i trasporti;
- e) progetti per industria e servizi:
 26. progetto per la riorganizzazione di 3 aree produttive da utilizzare come esempio pilota;
 27. Parco Tecnologico provinciale;
 28. piano per la localizzazione di impianti di produzione di energia mediante biomasse;
 29. linee guida per la redazione del "piano antenne".
- f) progetti per l'agricoltura:
 30. piano per la realizzazione di impianti di depurazione per trattamento liquami zootecnici;

18 Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010

31. studio per la verifica di fattibilità dell'inserimento, all'interno di aree industriali dismesse, non utilizzabili per altri scopi di allevamenti zootecnici e serre;
 32. studio per la realizzazione di nuovi borghi agricoli;
 - g) progetti per l'area urbana e città metropolitana:
 33. interventi di sviluppo della città metropolitana: progetto Cassamarca sul Terraglio;
 34. progetto per la conservazione dell'identità nell'area urbana diffusa – Rilevazione e catalogazione di tutti gli edifici di significato storico e/o di rilevanza architettonica;
2. La realizzazione e progettazione degli interventi di cui al precedente comma deve essere concertata tra gli enti territoriali di volta in volta interessati tramite specifici accordi sui contenuti e le procedure di ogni intervento, il PAT potrà contenere le proposte di modificazione delle presenti Norme Tecniche per quanto necessario ad una corretta ed efficace progettazione degli interventi, ai sensi dell'art. 82 delle presenti norme tenuto conto dei programmi e delle politiche regionali di settore. I PRC sono tenuti a favorire e salvaguardare la realizzazione di detti interventi sul territorio, in ogni caso non pregiudicando né rendendo più gravose le condizioni per la loro esecuzione e progettazione.
3. Al fine di valorizzare il ruolo metropolitano dell'area di influenza della città di Treviso, il PTCP individua un ambito definito "La grande Treviso", costituito dal comune del capoluogo e dai comuni contermini che contribuiscono alla sua funzione di tipo metropolitano. All'interno del quaderno progetti sono indicati un a serie di interventi che risultano importanti per il futuro sviluppo della Grande Treviso, in particolare:
- la circonvallazione di Treviso;
 - l'estensione della metropolitana Aeroporto – Ospedale;
 - i parcheggi scambiatori;
 - le nuove stazioni SFMR;
 - il polo congressuale ed universitario di Villa Franchetti;
 - il centro intermodale di Treviso servizi;
 - il parco urbano dello Storga;
 - a tutela e valorizzazione delle risorgive;
 - la costituzione dell'asse Treviso Ostiglia;
 - il percorso ciclopedonale lungo il fiume Giavera;
 - il percorso delle ville venete lungo il Terraglio.

Titolo III – Tutela delle risorse territoriali

Capo I – Obiettivi ed attribuzioni

Articolo 29¹⁹ - Obiettivi ed attribuzioni del PTCP per la tutela delle risorse

1. In relazione alle competenze di cui all'art. 22, L.R. 11/2004 ed in conformità a quanto disposto dagli Atti Regionali di Indirizzo e Coordinamento, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale detta apposita normativa di tutela e conservazione delle più rilevanti risorse ambientali e delle caratteristiche culturali del territorio provinciale.
2. In particolare, il PTCP recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e ne dispone le relative tutele, riportando altresì i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge. Il PTCP individua e precisa altresì gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi, le principali aree di risorgiva e le altre aree relitte naturali individuando altresì i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree di pregio ambientale.
3. Al fine di tutelare le risorse naturali e salvaguardare il paesaggio del territorio provinciale, il PTCP disciplina le aree di pregio ambientale di cui al secondo comma quali parti di una più ampia infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di interrelazionare e di connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità, dettando apposita disciplina che tuteli e valorizzi l'intera rete ecologica.
4. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale perimetra altresì i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi, disponendo apposita normativa di recupero, valorizzazione e tutela delle connesse risorse culturali.
5. Il PTCP individua e recepisce i vincoli di natura culturale e ambientali derivanti dalla legge o da strumenti territoriali sovraordinati. L'individuazione di detti vincoli sono da considerarsi in ogni caso di supporto ai re-

¹⁹ Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010

sponsabili dei procedimenti relativi ai beni, ai quali compete comunque la verifica delle condizioni per l'avvio delle procedure di tutela. Il PAT recepisce detti vincoli sul proprio territorio.

6. I terreni di uso civico, soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale ai sensi della L.R. 22.07.1994, n. 31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. h), del D.Lgs. 42/04, vengono definiti dai Comuni in sede di PAT, PATI e PI. I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Qualora in sede di PI si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale trasformazione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici.

Capo II – Tutela delle risorse ambientali

Sezione I - Elementi fondamentali di ripartizione ambientale

Articolo 30 - Unità di paesaggio

1. Il P.T.C.P. individua le unità di paesaggio intese quali ambiti territoriali caratterizzati da un costante grado di diversità tale da contraddistinguere l'intera unità e relativo:

- a) ai caratteri loro propri, e cioè dei tipi di elementi e delle forme e distribuzioni della loro presenza nel territorio;
- b) ai sistemi naturali ed antropici (conformazioni geomorfologiche, copertura vegetazionale, tipi di uso del suolo, forme insediative, dotazioni infrastrutturali...) presenti in esse prescindendo dalla loro caratterizzazione documentaria.

2. Gli strumenti urbanistici comunali provvedono ad individuare gli ambiti territoriali omogenei in modo tale da far corrispondere ad ogni unità di paesaggio la totale estensione di uno o più ATO, non potendo di conseguenza uno stesso ambito territoriale omogeneo essere suddiviso tra diverse UDP.

3. Le caratteristiche di ogni Udp sono individuate e riconosciute dal P.T.C.P., in funzione della scala di indagine, in base a determinati parametri (indicatori). Spetta allo strumento urbanistico comunale, sulla base di analisi puntuali dei caratteri costitutivi proporre la correzione e precisazione dell'estensione dell'unità, anche al fine di rendere coerenti le UDP con i perimetri delle ATO in cui il territorio comunale è suddiviso.

Articolo 31 -Indicatori di sostenibilità ambientale

1. Le peculiarità d'ogni Unità di paesaggio costituiscono riferimento per l'unitario governo di politiche, strategie, programmi, progetti, interventi di trasformazione sostenibile del territorio compreso in essa.

2. La qualità ecologico-ambientale-paesaggistica di ogni UDP è misurata dallo strumento urbanistico comunale mediante indicatori, i quali, in funzione delle loro variazioni, indicano il livello di sostenibilità delle trasformazioni all'interno dell'UDP stessa.

Sezione II - Direttive per la tutela ambientale

Articolo 32²⁰– Direttive sulle compensazioni e mitigazioni ambientali.

1. Con riferimento agli indicatori di sostenibilità individuati per ciascuna UDP e sulla base delle qualità presenti nell'UDP, lo strumento urbanistico comunale dovrà prevedere idonee procedure di verifica dell'equilibrio ecologico ambientale nel territorio di competenza, disponendo adeguati interventi di compensazione ambientale da realizzarsi in funzione dell'aggravio di carico ambientale determinato da:

- a) attività di estrazione di minerali non energetici (cave);
- b) interventi infrastrutturali ed edificatori in zona agricola;
- c) interventi di nuova urbanizzazione;
- d) qualsiasi altro intervento che riduca il valore ecologico ambientale del territorio.

2. Le opere di compensazione ambientale possono venir realizzate entro od all'esterno degli ambiti di intervento, purché all'interno delle medesima unità di paesaggio, e preferibilmente all'interno delle aree destinate alla rete ecologica. Esse sono ordinate in primo luogo alla rinaturalizzazione del territorio, particolarmente quanto alle aree boscate ed alle zone umide, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, ed alla riqualificazione dell'agro-ecosistema.

3. Costituiscono opere di compensazione ambientale:

- a) gli interventi di forestazione;

²⁰ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010

- b) il recupero delle cave come bacini idrici ovvero di ricarica;
- c) la formazione di aree filtranti lungo i corsi d'acqua;
- d) la formazione di corridoi ecologici;
- e) ogni altra opera che incrementi il carattere ecologico del territorio.

4. Lo strumento urbanistico comunale potrà prevedere la possibilità di monetizzare gli interventi di compensazione convertendo le opere previste a prezzo di mercato e destinando le risorse così ricavate per opere di mitigazione e compensazione ambientale già indicate dal rapporto ambientale del PAT. Lo strumento urbanistico dovrà altresì prevedere che gli interventi di compensazione siano garantiti da fideiussione ad onere del loro responsabile, a meno che non siano realizzati prima dell'intervento cui sono riferiti.

5. In particolare, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale di settore gli strumenti urbanistici locali prevedono che ogni programma/progetto di cava sia corredato dal programma di destinazione/sistemazione finale del sito e dei suoi intorno, muovendo dalla previsione del decremento di valore ecologico-ambientale che la cava induce, e provvedendo di conseguenza a adeguate misure di mitigazione, con cui affiancare la fase di escavazione, e di compensazione per il riequilibrio della sostenibilità complessiva dell'unità di paesaggio, al cui interno l'escavazione è prevista. La compensazione deve essere assicurata sia allo stato finale dei luoghi che durante l'attività di escavazione. Il Piano di Recupero della cava esaurita è definito sentita/e la/e Amministrazione/i comunale/i e Provinciale e approvato secondo le procedure di legge.

6. Sino a quando la Regione non disporrà norme ad hoc (art. 46 comma 1, lett. a, L.R. 11/04) i parametri di compensazione (indice di riequilibrio ecologico), per interventi di grande dimensione/consistenza, sono:

- a) determinati in sede di VIA o redazione di compatibilità ambientale, ove previste;
- b) per interventi di interesse generale, lo strumento urbanistico comunale prevederà parametri minimi di compensazione non inferiori a: 3 m di siepi ovvero 1 m² di bosco per m³ di nuova edificazione e/o di ampliamento; 5 m² di bosco, od ecosistema equivalente, per m² di strada; 3 m² di bosco od ecosistema equivalente per m² disboscato;
- c) per interventi relativi a case singole, i parametri di cui alla lettera precedente sono ridotti ad 1/3.

Articolo 33²¹ - Direttive per la tutela del sistema vegetazionale

1. Con riferimento all'intero territorio di competenza, lo strumento urbanistico comunale assicura, conformandone obiettivi e previsioni, la tutela della biodiversità del territorio provinciale, ed in particolare delle esistenti risorse:

- 1) silvicole;
- 2) agricole;
- 3) degli habitat naturali;
- 4) naturalistiche.

2. Gli strumenti urbanistici comunali incentivano, ove necessario e possibile, gli interventi finalizzati all'accrescimento delle risorse silvicole, curando particolarmente:

- a) la incentivazione delle specie arboree autoctone;
- b) la tutela di formazioni boschive collinari; boschi relitti di pianura; singoli alberi di significativo carattere culturale e/o ambientale; viali alberati; parchi pubblici; parchi pertinenziali di insediamenti pubblici e/o privati; alberi morti che non comportino pericolo per la pubblica incolumità, presenti nelle aree boschive e/o a parco, ove possibile e necessario dal punto di vista naturalistico;
- c) l'impianto di superfici boscate (a fini ambientali e/o economici) nei terreni agricoli non più necessari alla produzione, o ritirati in tutto od in parte da essa;
- d) l'impianto di formazioni forestali a carattere permanente, per la costruzione di fasce filtro a protezione della residenza da infrastrutture ed altre fonti di pressione.

3. Processi di afforestazione-riforestazione estesi a consistenze significative di suolo, da intendere anche come compensazioni ambientali, sono previsti all'interno delle aree individuate dal PTCP come:

- a) aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo; stepping zone; fasce tampone;
- b) corridoi ecologici;
- c) cave dismesse;
- d) aree per l'incentivazione di fasce filtro lungo i fiumi;
- e) bordi di autostrade e di strade statali, regionali e provinciali.

4. Le Amministrazioni Comunali prevedono nel PAT ed attuano tramite il PI programmi di piantumazione di alberi autoctoni ad alto fusto tendendo a provvedere il territorio comunale di non meno di un albero per resi-

²¹ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

dente.

Articolo 34 - Direttive per la tutela del sistema faunistico

1. Con riferimento alla tutela del sistema faunistico, gli strumenti urbanistici comunali:

- 1) incentivano le recinzioni in grado di permettere il passaggio dei vertebrati di piccole dimensioni presenti nel territorio;
- 2) propongono azioni di divieto di disturbo e distruzione di esemplari di fauna e di deterioramento dei loro siti di riproduzione e di riposo;
- 3) verificano sulla base del monitoraggio della fauna presente e di indicatori biologici lo status dell'ambiente/biodiversità e le sue tendenze evolutive e precisano con apposita analisi i confini e la classificazione delle aree di idoneità faunistica come rilevate dal PTCP.

Sezione III - Rete ecologica

Articolo 35²² - Definizioni

1. Rete ecologica è un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi caratterizzati dalla presenza di popolazioni vegetali e/o animali, configurato dal PTCP per le finalità più ampie di:

- 4) conservazione della natura;
- 5) tutela della biodiversità;
- 6) sostenibilità delle trasformazioni insediative territoriali;
- 7) conservazione delle risorse della naturalità territoriale.

2. Considerate da questo punto di vista le componenti strutturali della rete ecologica individuate e perimetrate dal PTCP sono:

- a) le aree nucleo: aree centrali, entro le quali mantenere nel tempo le specie-guida delle popolazioni (sono comprese le zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, aree naturali protette ai sensi della L.394/1991);
- b) le aree di connessione, che comprendono:
 - le aree di completamento delle aree nucleo;
 - le buffer zone: fasce-tampone di protezione mirate a ridurre i fattori di minaccia alle aree nucleo ed ai corridoi;
- c) i corridoi: fasce di connessione mirate a consentire lo scambio di individui tra le aree nucleo, così da ridurre il rischio di estinzione delle singole popolazioni locali, che comprendono:
 - corridoi principali, costituiti dai rami più compatti delle aree idonee alla conservazione degli ecosistemi della naturalità, che si diramano da nord verso sud del territorio provinciale, connettendosi inoltre con le reti principali delle province contigue;
 - corridoi secondari, costituiti da fasce più o meno estese che connettono trasversalmente i rami della rete principale, ed alla quale è demandata la funzione prioritaria del miglioramento della qualità ambientale dei sistemi di pianura.
- d) i varchi, che corrispondono alle strettoie esistenti nella rete, ed alle aree in cui sono in atto processi dinamici di occlusione;
- e) le stepping zone: isole ad elevata naturalità, tra le quali il PTCP individua anche i parchi delle Ville che integrano la catena di continuità;
- f) le aree critiche (AC): ambiti nei quali i caratteri della rete, ed in particolare la sua permeabilità, appaiono più fortemente minacciati. Le aree critiche sono considerate d'interesse prioritario per la formazione dei progetti attuativi della rete, al fine di non precludere le potenzialità residue e guidare le nuove trasformazioni verso uno sviluppo equilibrato della rete;
- g) ambiti di potenziale completamento della rete ecologica: fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal D. lgs. 42/04.

Articolo 36 - Indirizzi generali per la disciplina degli ambiti compresi nella Rete Ecologica

1. La progettazione degli interventi nella rete ecologica provinciale, ed in particolare il progetto complessivo che li preordina, costituiscono:

- a) sistema strategico coordinato degli interventi mirati alla conservazione della biodiversità;
- b) fattore di ordinamento sia delle trasformazioni ammissibili, sia per il contenimento del consumo di suolo, sia di sostegno delle previsioni del PTCP per la compattezza dei sistemi insediativi;
- c) supporto fondativo sia per la riqualificazione delle unità di paesaggio sia per il contenimento della

²² Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010

vulnerabilità ambientale, sia in particolare per la valorizzazione del paesaggio agrario e fluviale, cui il PTCP riconosce il ruolo di fattori fondativi di riferimento per la conservazione degli equilibri ambientali e della qualità delle unità di paesaggio della pianura, oltre che fonte di risorse economiche diversificate.

2. In riferimento a tali finalità la rete ecologica si pone come obiettivo di:

- a) favorire la interconnessione ecologica del territorio, ed in esso particolarmente del compendio della pianura con il compendio della collina;
- b) sottrarre progressivamente alla pressione antropica esercitata dal sistema insediativo ambiti territoriali da utilizzare per la riconnessione e la ricostituzione della rete, formando attorno ai centri abitati, quando possibile, una cintura verde;
- c) individuare le aste fluviali come ambiti elettivamente preordinati alla funzione di riconnessione delle componenti della rete ecologica;
- d) estendere, per contiguità fisica e per coerenza di finalità ed obiettivi di tutela, le azioni volte alla riconnessione della rete ecologica alle aree ad elevato rischio idraulico;
- e) promuovere la gestione ecologica dell'agroecosistema attraverso l'introduzione di siepi campestri, di corridoi ecologici di connessione diffusa, che si traduca in una successione di microcorridoi e di piccole unità di habitat, a vantaggio della biodiversità e del paesaggio;
- f) promuovere la realizzazione di passaggi e scale per consentire il transito di specie ittiche nei corsi di acqua in cui sono presenti manufatti di sbarramento;
- g) promuovere interventi di ingegneria naturalistica nella gestione, manutenzione e trasformazione di fossi, fossati e canali e delle relative sponde, evitando azioni di tombinatura e la creazione di sponde cementificate;
- h) promuovere azioni al fine di preservare/recuperare gli ambienti carsici del territorio provinciale, in cui sono numerose le specie endemiche. A tal fine sono da prevedere eventuali opere di mitigazione, sulla premessa di specifici studi per garantire la permanenza delle componenti endogene ed ipogee di biodiversità;
- i) incentivare l'incremento della frazione di necromassa legnosa ed il numero di alberi lasciati invecchiare definitivamente al fine di contribuire all'aumento della biodiversità animale a tutti i livelli, fornendo siti di rifugio, di alimentazione e di riproduzione;
- j) inserire nei corridoi ecologici zone agricole abbandonate o degradate, parchi pubblici e di ville in quanto collegabili alla direttrice principale dei corridoi.

3. Gli strumenti urbanistici locali, ed inoltre ogni altro atto di programmazione e di governo del territorio assumono gli obiettivi di cui al comma precedente come condizioni alle trasformazioni ammissibili delle risorse, così da contribuire, ogni Amministrazione per quanto di propria competenza, alla realizzazione della rete ecologica provinciale.

4. L'Amministrazione Provinciale provvede al monitoraggio di tutti i corridoi ecologici componenti la rete ecologica, ed alla manutenzione dei corridoi ecologici principali, competendo ad ogni Amministrazione Comunale la manutenzione d'ogni altro corridoio nel proprio territorio.

5. E' incentivata l'agricoltura di servizio, da affidare, anche con bando di concorso, ad agricoltori che siano disponibili a svolgere attività e funzioni d'interesse generale per la tutela della rete ecologica.

Articolo 37²³ - Direttive per la tutela delle aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone

1. Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo (zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, aree naturali protette)

- 1) la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici è subordinata a misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della continuità della permeabilità biologica nei punti critici di passaggio, ed inoltre con l'inserimento di strutture utili all'attraversamento faunistico e con la costituzione di aree di rispetto formate con elementi arborei ed arbustivi finalizzate alla conservazione della biodiversità;
- 2) la gestione dell'agricoltura in queste aree deve essere indirizzata, anche mediante interventi di incentivazione e sostegno tecnico e finanziario, al mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva;
- 3) le aree individuate come critiche per presenza di infrastrutture, aree insediative e corridoi ecologici nei siti della Rete Natura 2000 devono essere considerate dalla normazione tutelare degli

²³ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010

strumenti urbanistici comunali come ambiti prioritari verso i quali convergere gli interventi di riorganizzazione mediante azioni di mitigazione e compensazione.

2. Con riferimento alle aree IBA, alle aree di completamento delle aree nucleo, ai corridoi ecologici ed alle stepping zone, gli strumenti urbanistici comunali perimetrano in maniera definitiva i loro confini e individuano, nell'ambito delle zone di tutela naturalistica, le aree di più significativa valenza da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette ai sensi della L. 394/1991, e quelle ove l'attività agricola e la presenza antropica esistono e sono compatibili. In tale prospettiva, gli strumenti urbanistici comunali pongono in evidenza e sottopongono a specifica valutazione e disciplina:

- a) le attività e gli interventi mirati alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b) percorsi e spazi di sosta, rifugi, posti di ristoro, bivacchi, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione;
- c) le opere necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- d) i tipi di intervento ammissibili negli edifici esistenti e le funzioni, usi, attività ammissibili in essi;
- e) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo per le attività primarie, purchè di tipo non intensivo se di nuovo impianto;
- f) i caratteri dei tipi costruttivi ammissibili per le nuove costruzioni, da riferire comunque alle tradizioni locali e realizzati secondo la conformazione morfologica dei luoghi e compatibilmente con il prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati all'intorno;
- g) le infrastrutture e gli impianti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni, usi, attività primarie;
- h) la gestione dei boschi e delle foreste;
- i) l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché il miglioramento/adeguamento in sede delle infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti. Eventuali correzioni dei tracciati di queste potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti, prevedendo altresì la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi. L'attuazione di nuove sedi infrastrutturali di livello statale, regionale o provinciale e/o la riqualificazione delle esistenti è comunque ammessa e, se non soggetta a VIA, è subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia.

3. Con riferimento alle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli strumenti urbanistici locali dispongono apposita disciplina finalizzata a:

- a) conservare e valorizzare i boschi esistenti;
- b) limitare l'avanzamento del bosco circostante in zone di arbusteti e praterie ad alta-media idoneità faunistica;
- c) in presenza di rischio idrogeologico, previa puntuale verifica, incrementare la naturalità diffusa per il tramite di interventi di ingegneria naturalistica nelle zone di arbusteti e praterie a bassa idoneità faunistica;
- d) valorizzare le aree limitrofe ai corsi d'acqua prevedendo in particolare:
 - i. interventi atti a favorire l'autodepurazione;
 - ii. rimodellazione e rinaturalizzazione delle sponde, mirate anche ad aumentare l'estensione delle aree golenali ed a creare fasce filtro;
 - iii. creazione di una rete di percorsi faunistici di collegamento;
 - iv. creazione di casse di espansioni a caratteri naturali;
 - v. creazione di percorsi turistici e/o di tempo libero contestuali ad interventi di riqualificazione spondale;
- e) per le aree critiche (AC) ed i varchi, minacciati da occlusione causata da pressione insediativa o presenza consistente di infrastrutture, interventi sistemici anche intensivi di recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali;
- f) definire i livelli di idoneità faunistica all'interno di queste aree e dettare norme differenziate secondo il livello di idoneità da conferire o conservare ed i seguenti criteri:
 - i. alta idoneità: si deve assicurare tutela e conservazione del livello (ottimo – buono);
 - ii. media idoneità: si deve assicurare tutela e conservazione del livello (medio);
 - iii. bassa idoneità: si deve incentivare la riqualificazione del livello (scarso);
 - iv. idoneità molto bassa: si deve incentivare la riqualificazione del livello (nullo).

4. Per le direttrici di permeabilità verso l'esterno sono da incentivare locali:
- a) accordi finalizzati a progetti condivisi con le province ed i comuni confinanti;
 - b) progetti specifici per interventi prioritari;
 - c) la conservazione della permeabilità ecologica;
 - d) la riqualificazione degli habitat esistenti.

Articolo 38²⁴ - Direttive per la tutela delle fasce tampone (buffer zone) e delle aree di potenziale completamento della rete ecologica

1. Nelle fasce tampone e nelle aree di potenziale completamento della rete ecologica site al di fuori delle aree urbanizzate possono venir opportunamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale, compatibilmente con le previsioni del PTCP:

- a) attività di agricoltura non intensiva;
- b) attività agrituristiche;
- c) centri di didattica ambientale;
- d) attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto;

2. Salvo motivata eccezione, non sono ammesse nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti.

3. Gli strumenti urbanistici comunali perimetrano in maniera definitiva le fasce tampone, indicando le aree di idoneità faunistica comprese in esse e dettando norme differenziate in relazione al livello di idoneità, in analogia a quanto disposto per le aree faunistiche comprese nelle altre aree della rete ecologica.

4. Per i corsi d'acqua gli strumenti urbanistici prevedono interventi di tutela e conservazione/riqualificazione degli stati in atto, con ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in corrispondenza degli innesti nelle aree nucleo.

5. Per le aree critiche (AC) e per i varchi, minacciati da occlusione causata da pressione insediativa o presenza consistente di infrastrutture, gli strumenti urbanistici prevedono interventi sistemici anche intensivi di recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali;

6. Per il reticolo stradale principale, particolarmente nei tratti ad alta interferenza, gli strumenti urbanistici prevedono:

- a) divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali;
- b) incremento degli interventi di deframmentazione;
- c) incremento degli interventi anche intensivi di recupero ambientale.

L'attuazione di nuove sedi infrastrutturali di livello statale, regionale o provinciale e/o la riqualificazione delle esistenti è comunque ammessa e, se non soggetta a VIA, è subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia.

Articolo 39²⁵ - Prescrizioni di tutela per aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone

1. Nelle aree nucleo e nelle aree di completamento delle aree nucleo come individuate dal P.T.C.P. i progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi della normativa statale e regionale in materia. All'interno dei corridoi ecologici e delle stepping zone la necessità della valutazione d'incidenza è decisa dall'autorità competente in relazione alla prossimità delle aree SIC/ZPS; nel caso in cui essa non si renda necessaria dovrà essere redatta un'analisi che dimostri comunque la compatibilità dell'opera con i luoghi.

2. All'interno di tali aree è fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza con esito positivo, di:

- a) illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;
- ~~b) —~~
- c) formare nuovi sentieri;
- d) realizzare nuove edificazioni sparse;

3. In dette aree sono ammessi solamente:

- a) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali (idonei by pass per la fauna selvatica, opere di mitigazione ...);

²⁴ Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010

²⁵ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010

- b) dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;
 - c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;
 - d) interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
 - e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;
 - f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
 - g) realizzazione di siepi e fasce boscate.
4. Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area.
5. Non sono consentite le coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere. Sono incentivate le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio.
6. In ogni caso, per parchi, aree protette e SIC/ZPS deve essere fatto riferimento alle specifiche normative rilevanti; in particolare nelle aree SIC/ZPS valgono le seguenti prescrizioni:
- nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;
 - la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua.
7. Le prescrizioni di cui al presente articolo decadono per le parti di territorio non più interessate da ambiti di rete ecologica a seguito dell'adeguamento del PRC alle disposizioni di cui all'art. 41 delle presenti Norme Tecniche.

Articolo 40²⁶ - Prescrizioni di tutela delle fasce tampone (buffer zone) e delle aree di potenziale completamento della rete ecologica

1. In questi ambiti i progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA) in prossimità di aree SIC e ZPS ai sensi della normativa statale e regionale in materia; nelle aree distanti da quest'ultime ma prossime a corridoi ecologici e /o altre aree a valenza naturalistica dovrà essere redatta un'analisi che dimostri comunque la compatibilità dell'opera con i luoghi. La necessità della procedura VINCA è valutata comunque dal responsabile del procedimento.
2. L'attuazione di nuove sedi infrastrutturali e/o la riqualificazione delle esistenti se non soggette a VIA è subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione.
3. Non sono consentite coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.
4. Le prescrizioni di cui al presente articolo decadono per le parti di territorio non più interessate da ambiti di rete ecologica a seguito dell'adeguamento del PRC alle disposizioni di cui all'art. 41 delle presenti Norme Tecniche.

Articolo 41²⁷ – Direttive per l'adeguamento e la verifica

1. Al fine di garantire uno stato di conservazione sostenibile degli habitat e delle specie presenti, il progetto provinciale di rete ecologica del P.T.C.P. costituisce, con efficacia di direttiva, riferimento per la progettazione delle componenti comunali della rete, limitatamente a:
- a) continuità della rete;
 - b) estensione e perimetri delle aree nucleo, con esclusione delle IBA;
 - c) direttrici dei corridoi principali;
 - d) localizzazione dei varchi;
 - e) normativa di tutela delle singole aree di tutela.
2. Con riferimento agli elementi della Rete Ecologica diversi da quelli di cui al primo comma, gli strumenti urbanistici comunali, sulla base di informazioni e dati specificamente approfonditi, possono integrarli e modificarli:

²⁶ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010

²⁷ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

- a) estensione e perimetri delle aree nucleo limitatamente agli ambiti IBA e le aree di completamento delle aree nucleo;
- b) le dimensioni dei corridoi ecologici;
- c) estensione e perimetri delle fasce tampone e delle aree urbanizzate;
- d) estensione e perimetri delle stepping zone;
- e) l'estensione dei varchi secondo i criteri seguenti:
 - i. varchi della rete principale: larghezza minima di 100 m;
 - ii. varchi della rete secondaria: larghezza minima di 50 m essendo sia i varchi della rete principale che i varchi della rete secondaria liberi da recinzioni o costruzioni limitative;
 - iii. a fronte dell'impossibilità di raggiungere queste larghezze minime, riduzioni di esse sono ammissibili, ma a condizione che la qualità di habitat di questi varchi più contenuti sia particolarmente elevata, anche con l'impianto di vegetazione almeno in parte già sviluppata, l'inserimento di fasce tampone capaci di ridurre significativamente i disturbi d'origine esterna alla rete, e reti laterali di protezione a protezione della fauna selvatica ed a contenimento di interferenze antropiche; in corrispondenza delle estremità dei varchi la rete ecologica dovrà presentare allargamenti finalizzati alla formazione di aree di invito, costituite da ecosistemi diversificati qualitativamente e dimensionalmente significativi;

3. Nel dare configurazione definitiva alle indicazioni concernenti i corridoi ecologici, gli strumenti urbanistici comunali inseriscono per quanto possibile in essi zone agricole abbandonate o degradate in quanto collegabili alla direttrice principale dei corridoi. Ove non siano disponibili aree utili alla formazione dei corridoi ecologici gli strumenti urbanistici comunali daranno direttive per prevedere programmi di riconversione di altre aree.

4. Qualora i Comuni verificchino che nel PRG vigente alla data di adozione del PTCP siano pianificate aree urbane non riportate nella Tav. 3.1 di PTCP, sarà compito del PRC ridefinire gli elementi della rete ecologica in modo da garantire comunque la continuità ecologica e la tutela delle valenze naturalistiche presenti nel territorio. In tali ambiti non sono comunque efficaci le prescrizioni di cui agli art. 39 e 40 delle presenti Norme Tecniche.

Sezione IV – Parchi urbano-rurali

Articolo 42 – Direttive per i parchi urbano-rurali

1. Al fine di garantire la tutela e la sostenibilità delle risorse ambientali del territorio gli strumenti urbanistici comunali possono individuare all'interno dei propri territori parchi urbano-rurali che assicurino la fruibilità di una rete ambientale di interconnessione tra gli insediamenti esistenti e garantiscano la valorizzazione dei territori agricoli o comunque di pregio in relazione alla vicina presenza di aree urbanizzate.

2. Negli ambiti di territorio eventualmente individuati dagli strumenti urbanistici comunali quali parchi urbano-rurali ai sensi del primo comma la disciplina d'uso del territorio è finalizzata a:

- 1) protezione dell'ambiente, tramite:
 - a) salvaguardia degli habitat;
 - b) salvaguardia delle specie autoctone;
 - c) eliminazione delle specie alloctone;
 - d) incremento della biodiversità (mediante alberi morti, zone umide, prati ad erbe alte, ecotoni a cespuglio);
 - e) conservazione dell'eterogeneità strutturale (siepi, boschi, fossi, agricolo, e simili);
 - f) protezione delle siepi e loro ampliamento al fine di realizzare dei corridoi interni;
 - g) conservazione, protezione e gestione oculata di fossi e fossati;
 - h) divieto di tombinatura e di sfalcio in periodo riproduttivo per le specie di uccelli nidificanti;
- 2) mantenimento e sostegno dell'attività agricola, tramite:
 - a) salvaguardia dell'integrità del suolo agricolo, con divieto di impianto di nuove attività non agricole che necessitino di nuovi edifici o dell'ampliamento degli esistenti. L'impianto di nuove consistenze edilizie potrà essere consentito esclusivamente in compendi di frangia urbana;
 - b) allocazione in aree urbanizzate degli interventi edificatori resi necessari dalle attività

della popolazione presente;

- 3) gestione agricola rispettosa dell'ambiente e del paesaggio, tramite:
 - a) misure agroalimentari conformi alle direttive politiche agricole comuni dell'UE, in linea con le misure di compatibilità ambientale ed in relazione alla misura contributiva 6 (indennizzi agli agricoltori);
 - b) realizzazione di fasce tampone poste a protezione delle SIC-ZPS e delle aree vulnerabili, per le quali il gestore del parco proporrà agli agricoltori convenzioni specifiche per la gestione, ricorrendo alla misura contributiva 6 (colture a perdere, piantumazione di siepi...);
 - c) utilizzo razionale di pesticidi, insetticidi e sementi;
 - d) sostegno ed incentivazione dell'agricoltura biologica;
 - e) proposte di tipologia edilizia caratterizzata da materiali tradizionali, da impiegare nelle aree non urbanizzate per la ristrutturazione di edifici esistenti);
 - f) divieto di allevamenti intensivi;
- 4) impianto di colture privilegiate tipiche del trevigiano;
- 5) sostegno alla commercializzazione dei prodotti agricoli, tramite:
 - a) attivazione turistica;
 - b) realizzazione di punti di vendita dei prodotti locali;
 - c) sostegno al rapporto diretto agricoltore-acquirente;
 - d) convenzione con associazioni di protezione e promozione dei prodotti locali (slow food...);
- 6) sostegno alle attività commerciali e dei servizi, tramite affidamento promozionale ad un Agente di sviluppo economico dei settori di sviluppo e della ricerca di finanziamenti a livello locale ed europeo;
- 7) sviluppo di attività culturali:
 - a) a cura dell'ente parco, delle Amministrazioni Comunali interessate e della Amministrazione Provinciale;
 - b) raccolta e diffusione delle informazioni sul Parco;
 - c) feste e manifestazioni culturali per la promozione del Parco;
 - d) approfondimento e diffusione della conoscenza del Parco (convenzione con Università, summer school, realizzazione di conferenze, seminari...);
- 8) promozione di turismo natura-cultura e delle connesse attività commerciali di servizio, tramite:
 - a) progettazione, realizzazione manutenzione di sentieri pedonabili;
 - b) realizzazione di punti di ristoro (punto acqua, panchine, pannelli esplicativi...) lungo i percorsi;
 - c) realizzazione di punti di pronto soccorso;
 - d) realizzazione di percorsi ciclabili;
 - e) promozione dell'equitazione.

3. Fermo quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2, il PTCP individua direttamente un parco urbano-rurale di interesse provinciale nell'area sita ad est dell'abitato di Treviso, comprendendovi i compendi di "Fontane Bianche" e dello Storga, all'interno del quale lo Storga costituisce il fulcro per la posizione geografica, la struttura ambientale e le componenti faunistiche e vegetazionali. Con riferimento all'ambito territoriale individuato al presente comma, gli strumenti urbanistici comunali interessati uniformano la disciplina urbanistica alle direttive di cui al comma 2 del presente articolo, specificando in dettaglio le previsioni del PTCP ed anche modificandole ed integrandole purchè compatibilmente con indirizzi ed obiettivi dettati da esso, senza che ciò renda necessaria una variante al piano territoriale. Negli strumenti urbanistici comunali interessati sono altresì inserite iniziative per l'attuazione del Parco, con previsione di finanziamento.

4. il PTCP individua altresì a sud di Mogliano, in via indicativa, altra area idonea alla destinazione a parco urbano-rurale: spetta al PAT definire correttamente il limite dell'ambito, le misure da attuare e la normativa urbanistica uniformata alle direttive di cui ai commi precedenti.

Capo III – Tutela e valorizzazione delle risorse culturali

Sezione I – Classificazione, disciplina e valutazione delle risorse culturali e paesaggistiche

Articolo 43²⁸ – Classificazione delle risorse culturali e paesaggistiche

1. Il P.T.C.P. individua e perimetra i centri storici come configurati nell'atlante dei Centri Storici Regionali, individua le Ville Venete, i complessi ed edifici di pregio architettonico, esterni ai centri storici e comprensivi dei manufatti dell'archeologia industriale.
2. Con riferimento alle risorse culturali di cui al primo comma, in esecuzione di quanto disposto dagli Atti Regionali di Indirizzo e Coordinamento, i centri storici come individuati dal P.T.C.P. sono classificati, dal punto di vista del carattere culturale riconosciuto a ciascuno di essi, in tre categorie di tutela :
 - livello 1 o “di notevole importanza”;
 - livello 2 o “di grande interesse”;
 - livello 3 o “di medio interesse”.
3. Con riferimento alle risorse culturali di cui al primo comma, il P.T.C.P. indica altresì, tra le ville venete e i complessi ed edifici di pregio architettonico, quelli ritenuti di interesse provinciale per le particolari caratteristiche di pregio ed importanza, per i quali indica le relative pertinenze, i contesti figurativi, i connotati visuali principali, le quinte. Ai medesimi fini, il P.T.C.P. riconosce di interesse provinciale i centri storici classificati come di livello 1, ovvero di notevole importanza, e di livello 2, ovvero di grande interesse.
4. Il P.T.C.P. dispone una normativa di indirizzo e direttiva finalizzata alla tutela di tutti gli ambiti di rilievo culturale, storico ed architettonico, paesaggistico, individuati a norma del comma 1 del presente articolo diversificandola in funzione delle loro caratteristiche peculiari e del valore documentale ad esse attribuito.
5. Il P.T.C.P. dispone altresì una apposita e specifica normativa direttiva e prescrittiva di recupero, valorizzazione e tutela applicabile alle ville venete, ai complessi ed edifici di pregio architettonico riconosciuti di interesse provinciale, disponendo altresì normativa direttiva e prescrittiva, efficace sino all'adeguamento al PTCP degli strumenti urbanistici comunali, per le relative pertinenze ed ai contesti figurativi ed ai connotati visuali principali.
6. Con riferimento alle residue ville venete ed ai restanti complessi ed edifici di pregio architettonico, cui non è riconosciuto un interesse provinciale, lo strumento urbanistico comunale detta la specifica disciplina di tutela, uniformata alla normativa di indirizzo di cui al comma 4 del presente articolo e graduata motivatamente sulla base degli approfondimenti effettuati in sede di redazione dello strumento urbanistico comunale, utilizzando a tale fine lo schema tipo di analisi allegato alla Relazione tecnica al PTCP.
7. Il PAT dovrà altresì individuare i parchi ed i giardini ritenuti di pregio o comunque rilevanti per dimensioni o localizzazione connessi con le Ville Venete e gli edifici di pregio di qualsiasi tipo o comunque presenti sul proprio territorio.

Articolo 44 - Classificazione delle risorse culturali archeologiche

1. Il PTCP, d'intesa con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, individua e perimetra altresì i siti di interesse archeologico vincolati ex lege nonché le aree a rischio archeologico nelle quali è da sottoporre a verifica la possibilità di rinvenimenti archeologici.
2. Con riferimento alle aree a rischio archeologico di cui al precedente comma il PTCP individua:
 - a) i centri storici a rischio archeologico, il cui significato storico documentale e culturale risulta particolarmente importante per la rilevanza e la consistenza delle risorse archeologiche presenti di età pre-romana e romana, fortificazioni antiche, cinte murarie medievali, bastioni di epoca moderna, difese acquee ed impianti urbanistici di età storica e che risultano essere: Asolo, Casale sul Sile, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cison di Valmarino, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Follina, Montebelluna, Motta di Livenza, Oderzo, Orsago, Pieve di Soligo, Portobuffolè, Roncade, Treviso, Valdobbiadene, Vittorio Veneto-Ceneda, Vittorio Veneto-Serravalle;
 - b) i siti a rischio archeologico con eventuale ambito di tutela;
 - c) gli agri centuriati ovvero i tracciati visibili o latenti di strade e di centuriazione romana.
3. Ai fini di tutela dei beni di cui al comma 2, Il PTCP detta apposita normativa di indirizzo e direttiva spettando allo strumento urbanistico comunale precisare nel dettaglio, d'intesa con la Soprintendenza competente, la specifica disciplina di tutela, uniformata alla normativa di indirizzo di cui al presente articolo e graduata motivatamente sulla base degli approfondimenti effettuati in sede di redazione dello strumento urbanistico comunale. In ogni caso, per le aree di cui al secondo comma del presente articolo, il PTCP detta transitoria-

28 Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

mente apposite prescrizioni di tutela che rimangono efficaci sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP.

Articolo 45 - Analisi delle risorse culturali

1. Gli strumenti urbanistici locali estendono all'intero territorio comunale di competenza, ed in particolare a tutti gli ambiti di interesse culturale individuati dal PTCP a norma dei precedenti articoli 43 e 44, una valutazione e selezione dei caratteri culturali delle risorse territoriali; ad essa consegue la normazione tutelare, caratterizzata dalla attribuzione di condizioni agli interventi ammissibili, conformemente ad una articolazione come la seguente:

- a) significati positivi per valutazione diffusa e condivisa, da conservare senza cambiamenti;
- b) significati positivi per valutazione prevalente, da confermare e tutelare nei cambiamenti ammissibili;
- c) risorse insignificanti per valutazione prevalente, cui attribuire significati per il tramite di cambiamenti ammissibili;
- d) significati negativi per valutazione prevalente, da trasformare in positivi per il tramite di cambiamenti ammissibili;
- e) significati negativi per valutazione diffusa e condivisa, da sostituire per il tramite di cambiamenti ammissibili.

2. In funzione dell'analisi di cui al comma precedente, lo strumento urbanistico comunale dovrà prevedere procedure idonee a garantire che ogni programma o progetto di intervento sia sostenuto e motivato, in premessa al riconoscimento dei valori culturali, da una indagine anche documentaria (rappresentazioni cartografiche, catasti figurativi e non, rilievi, progetti, atti notarili, documenti fotografici ed ogni altro documento, pubblico e/o privato, di cui si abbia disponibilità) delle preesistenze, delle vicende pregresse ed in particolare dei loro riferimenti figurativi/cronologici, che consenta di identificare, almeno per motivabile attendibilità congetturale, caratteri culturali complessivi dell'ambito oggetto d'indagine. Su tale base le conseguenti proposte d'intervento devono tendere a tutelare/recuperare/attribuire al carattere culturale delle risorse territoriali assetti comunque coerenti con i dati dedotti dall'indagine, così da garantire la sostenibilità dell'intervento. L'indagine di cui a questo comma è effettuata sulla base delle schede di analisi proposte dal PTCP nell'allegato "M" alla Relazione di Piano.

Sezione II - Direttive

Articolo 46²⁹ - Direttive generali per la conservazione ed il recupero delle risorse culturali

1. Con riferimento ai Centri Storici individuati ai sensi dell'art. 43 e tenuto conto di quanto indicato all'art. 4, il PAT recepisce il perimetro indicato nella cartografia del presente Piano e provvede a verificarne la coerenza con la documentazione e la cartografia storica, prevedendo eventuali giustificate modifiche dell'area afferente il centro storico.

Con riferimento ai centri Storici, alle Ville Venete nonché ai complessi ed edifici di pregio architettonico, di qualunque livello ed interesse individuati dal PTCP ai sensi del comma 1 dell'art. 43 precedente e compresi nel territorio di competenza, gli strumenti urbanistici comunali prevedono apposta disciplina delle azioni mirate alla loro conservazione e recupero, uniformandosi ai seguenti criteri:

- a) definire il censimento delle risorse culturali presenti nel territorio comunale conformemente alle schede di analisi e valutazione proposte dal PTCP nell'allegato "M" alla Relazione di Piano;
- b) prevedere la ricostruzione documentaria ma, in difetto, anche congetturale, degli immobili esistenti;
- c) valorizzare le continuità di percorso, pubblico o privato, lungo le sedi viarie, i portici, i percorsi pedonali o pedonalizzabili, a consentire la ricostruzione di continuità lungo le quali aprire l'accesso pubblico ad attività economiche ed a residenze compatibili con le strutture storiche, valorizzando altresì, ove necessario, l'identità dei siti riferibili alla memoria collettiva, storica e non, pubblica e privata (piazze, sagrati, giardini...);
- d) prevedere la connessione progettuale sistematica tra singole trasformazioni proposte e trasformazione insediativa complessiva (contesti, contiguità paesaggistiche);
- e) promuovere, interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate, sia con piani del colore comunque coordinati secondo indirizzi omogenei dettati dall'Amministrazione Comunale, sia mediante la eliminazione o trasformazione di configurazioni architettoniche improprie;

²⁹ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

- f) attuare un coordinamento intercomunale delle politiche comunali di recupero dei Centri Storici, delle Ville Venete e dei complessi di pregio architettonico e paesaggistico, finalizzato particolarmente alla connessione dei singoli interventi con reti unitarie di percorso per una fruizione culturale e turistica delle risorse.

Articolo 47³⁰ - Direttive generali per le risorse culturali archeologiche

1. Il PTCP recepisce nella Tav. 1.1 i vincoli archeologici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 10, comma 3, lett. a) ed art. 142, co.1, lett.m), decretati fino al 2006, e messi a disposizione dalla competente Soprintendenza. I comuni in sede di elaborazione del PAT, individuano le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni vincolati, conformemente a quanto stabilito dal PTRC ed in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2004.

2. Per ciascuna delle aree a rischio archeologico, individuate nella Tav. 2.4 del PTCP, i Comuni accertano e dettano la sussistenza del rischio archeologico con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e predispongono, in sede di PAT, specifiche norme di tutela volte a garantire la salvaguardia dei segni presenti sul territorio.

3. Con riferimento ai centri storici a rischio archeologico ed ai siti a rischio archeologico individuati tra le aree a rischio archeologico di cui al precedente comma 2, lo strumento urbanistico comunale dispone apposita disciplina finalizzata ad assicurare per gli interventi di trasformazione di usi, funzioni, attività attuati in prossimità dei beni:

- a) la redazione di piani e programmi attuativi unitariamente e contestualmente estesi ad ogni area caratterizzata da rischio archeologico, ed ai relativi intorni;
- b) la prioritaria destinazione ad usi, funzioni ed attività di fruizione turistica, da connettere mediante percorsi e stazioni e complessivamente nei modi di cui al piano territoriale turistico;
- c) la tutela degli stati positivi delle preesistenze, la riqualificazione degli stati negativi, attribuzioni di nuovi significati culturali alle preesistenze culturalmente insignificanti, con graduale delocalizzazione delle consistenze edilizie improprie.

4. Con riferimento agli agri centuriati, ovvero alle aree interessate dalle tracce visibili o latenti della centuriazione romana, individuati dal PTCP tra le aree a rischio archeologico di cui al precedente comma 2, è disposta dagli strumenti urbanistici locali una disciplina mirata ad assicurare la tutela dei siti e volta in particolare a:

- a) mantenere e salvaguardare gli elementi caratterizzanti quali: le strade, la viabilità podereale ed interpodereale, i canali di scolo ed irrigui disposti lungo gli assi principali;
- b) tutelare i capitelli e le edicole posti agli incroci degli assi, le case coloniche e gli aggregati abitativi storici;
- c) conservare le piantate ed i relitti di filari di antico impianto, nonché ogni altro elemento riconducibile alla divisione agraria romana;
- d) garantire per i nuovi interventi infrastrutturali e insediativi, un coerente inserimento nell'orditura centuriale visibile o latente, anche mediante la definizione degli allineamenti preferenziali;
- e) mantenere la trama dell'appoderamento agrario originario.

Articolo 48³¹ – Direttive specifiche per la progettazione degli interventi sulle risorse culturali di interesse provinciale

1. Fatta salva in ogni caso l'applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 46, per ogni tipo di intervento da attuarsi su centri storici, ville venete, complessi ed edifici di pregio architettonico, unitamente a pertinenze e contesti figurativi, di interesse provinciale, lo strumento urbanistico comunale prevede l'obbligo di una progettazione articolata con riferimento a quattro momenti progettuali:

- a. riabilitazione qualitativa complessiva, riferita all'ambito dell'intervento unitariamente considerato;
- b. riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito di intervento con separata considerazione di questi ultimi (edifici, corti, giardini, sedi viarie, piazze, porticati e così via) oggetto d'intervento;
- c. disciplina degli usi, funzioni, attività ammissibili mediante connessione ai riferimenti primo e secondo e verifica di compatibilità delle trasformazioni materiali formali e funzionali conseguenti agli interventi su usi funzioni ed attività preesistenti o prevedibili;

³⁰ Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010

³¹ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

d. disciplina delle procedure e dei programmi di intervento ammissibili.

Non avendo analizzato il PTCP, all'interno dei Centri Storici, gli edifici di pregio architettonico, il PAT dovrà individuare all'interno di quest'ultimo quelli di pregio architettonico di particolare valenza e questi saranno assoggettati ad una normativa analoga a quelli già indicati di interesse provinciale.

2. Nel caso in cui gli interventi di cui al precedente comma 1 comportino o ammettano non solo tipologie d'intervento comportanti la mera conservazione dell'esistente (ovvero manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo), lo strumento urbanistico comunale prevede che la progettazione:

- a. degli interventi urbanistici e/o edilizi di iniziativa pubblica sia assoggettata a procedura concorsuale, mirata alla selezione tra proposte che costituiscano riferimento prescrittivo alle successive fasi della progettazione;
- b. degli interventi urbanistici e/o edilizi d'iniziativa privata sia assoggettata alla valutazione di una Commissione edilizia o se mancante di una commissione ad hoc, che si esprime su tutte le componenti delle proposte progettuali, considerandone anche l'inserimento nel contesto insediativo. In alternativa alla valutazione della Commissione il privato può indire un concorso come quello previsto dal precedente punto. La Commissione di cui al presente comma è nominata dall'Amministrazione Comunale. I criteri cui la Commissione riferisce le proprie valutazioni sono definiti dalla/e Amministrazione/i Comunale/i sentiti gli Ordini professionali competenti;
- c. degli interventi di cui ai punti a) e b), sia svolta nelle tre fasi preliminare, definitiva ed esecutiva;

3. Fatta comunque salva l'applicazione di quanto disposto dal precedente comma, per gli interventi di cui al precedente comma 1 lo strumento urbanistico comunale prevede idonee norme di tutela finalizzate ad assicurare:

- a. l'inserimento di nuovi usi funzioni ed attività nel rispetto totale dei caratteri strutturali, tipologici, formali, materiali dell'organismo che in altri tempi è andato formando/trasformando, in relazione al cambiamento dei suoi usi, il contenitore oggetto del proposto intervento;
- b. l'esclusione di restauri mimetici, cioè mirati a ricostruire con interventi falsificanti il primo impianto insediativo od edificatorio, ed all'estremo opposto, interventi di "liberazione", cioè mirati a conservare esclusivamente le cortine murarie principali d'ambito degli edifici demolendone totalmente gli interni (solai, scale, androni...) e le pertinenze edificate complementari (volumi rurali, scuderie ecc) per ricostruirli secondo tipi immobiliari attuali;
- c. l'assunzione di criteri progettuali rispettosi degli impianti tipologici storici, e dei loro segni caratterizzanti (scale, solai, androni, strutture portanti e simili) ancora esistenti negli ambiti oggetto d'intervento, per quanto complesso possa esserne lo stato di fatto come risultante dai diversi usi indotti dalle esigenze e dalle culture dei tempi attraversati dalla cellula edilizia;
- d. l'ammissibilità di nuove cellule edilizie di tipologia, materia ed immagine non necessariamente riferite ai moduli stilistici compresenti nel sito d'intervento od intorno ad esso, esclusivamente nei casi di stati di totale, dimostrata irrecuperabilità di impianti tipologici storici non tutelati da vincoli legislativi. La qualità e la compatibilità della progettazione di tali nuove cellule dovranno essere preventivamente verificate da una commissione provinciale di esperti.

4. All'interno di alcuni contesti figurativi di ville venete, di edifici di pregio architettonico di interesse provinciale, ove la risorsa culturale da tutelare risulta inserita in un ambito territoriale compromesso o semi-compromesso, sono individuate le "quinte", ovvero elementi di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere. La formazione della quinta deve essere disposta dallo strumento urbanistico comunale mediante la messa a dimora di alberature od essenze di tipo autoctono presenti nel territorio.

Articolo 49 - Direttive per la tutela delle pertinenze e dei contesti figurativi delle Ville Venete, degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale

1. Sono sottoposti a tutela le pertinenze e i contesti figurativi delle ville venete nonché degli edifici di pregio architettonico riconosciuti di interesse provinciale dal P.T.C.P ed individuati nella Tav. 4.4.

2. I comuni in sede di redazione dello strumento urbanistico, considerano le pertinenze ed i contesti figurativi individuati quali invarianti territoriali del PAT/PATI al fine della definitiva normazione di tutela secondo le seguenti direttive:

- a) deve essere salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti dei contesti figurativi con elementi di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche esterne all'ambito incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere;
- b) vanno mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compro-

mettere l'integrità e le relazioni con l'intorno, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati...;

- c) deve essere favorita la eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizi incentivato;
- d) eventuali aree edificabili previste dallo strumento urbanistico comunale ricadenti all'interno degli ambiti di cui al presente articolo, dovranno essere riconsiderate e per le stesse attuate forme di perequazione edilizia mediante assegnazione di crediti.

Articolo 50 - Direttive per la tutela dei coni visuali delle Ville Venete, degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale

1. Il P.T.C.P. individua i principali coni visuali a tutela delle ville venete e degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale e relative pertinenze e contesti figurativi. I coni visuali possono in alcuni casi essere individuati in prossimità del contesto figurativo, ma esterni ad esso, in quanto il territorio da tutelare in relazione alla villa o all'edificio di pregio risulta più esteso dell'ambito individuato.

2. Lo strumento urbanistico comunale assicura la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni di interesse provinciale sottoposti a tutela dalle presenti norme disponendo apposita normativa volta a:

- a) salvaguardare le prospettive, attenendosi alle direttive di cui al precedente articolo 49;
- b) evitare l'interferenza di infrastrutture o manufatti tecnologici (antenne di telefonia mobile, cabine, tralicci e linee elettriche, ecc...), di insegne e cartelloni pubblicitari e rilevanti modificazioni dell'assetto viario storico al fine di non compromettere la pubblica percezione del bene sottoposto a tutela;
- c) conservare e valorizzare i coni visuali anche mediante la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali funzionali ad un itinerario storico-culturale e paesaggistico;
- d) verificare la qualità architettonica degli insediamenti interessati dai coni visuali-paesaggistici mediante il controllo delle altezze dei fabbricati, il corretto uso dei materiali, la sistemazione degli spazi scoperti, la regolamentazione per l'installazione di cartelli pubblicitari e di reti tecnologiche.

Sezione III – Prescrizioni

Articolo 51 - Prescrizioni per la conservazione ed il recupero delle Ville Venete e dei complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale

1. Gli interventi relativi a Ville Venete e complessi ed edifici di pregio architettonico riconosciuti di interesse provinciale dal P.T.C.P. devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. la consistenza edilizia esistente non può venire modificata né in aumento né in diminuzione, salvo che per la demolizione di superfetazioni tardive e deturpanti;
- b. nessun intervento che proponga trasformazione materiale e/o formale e/o funzionale di parte di un immobile di cui in premessa è ammissibile anche nel suo proprio intorno insediativo storico, se il suo progetto non propone programma modi e tempi di riabilitazione materiale formale e funzionale dell'intero complesso;
- c. non è consentito alcun intervento che si sovrapponga, annullandolo, all'impianto tipologico originario dell'edificio principale e degli edifici complementari alle preesistenze culturali, se ancora percepibile;
- d. non è consentito il cambiamento della posizione e dei caratteri di scale e pavimenti interni od esterni dell'edificio principale e degli edifici complementari delle preesistenze culturali, anche se le loro condizioni statiche ne rendessero necessaria la sostituzione;
- e. la costruzione principale e le costruzioni complementari di una preesistenza culturale possono essere destinate alla residenza e/o ad attività turistico-ricettive e/o ad attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico al servizio degli abitanti dell'intorno insediativo, purché senza alterazioni deturpanti dell'impianto tipologico originario;
- f. non è consentito destinare a parcheggio al piano del suolo gli spazi prevalentemente ineditati di diretta pertinenza di preesistenze di carattere culturale. In interrato negli spazi ineditati circostanti, nei modi convenuti con l'Amministrazione Comunale, sono consentiti se tecnicamente fattibili, ed idrogeologicamente compatibili, interventi per la formazione di parcheggi pertinen-

ziali delle singole attività, usi, funzioni cui gli immobili sono destinati.

Articolo 52 – Prescrizioni per la tutela delle pertinenze e dei contesti figurativi delle Ville Venete, gli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale

1. Ai fini della tutela delle pertinenze e dei contesti figurativi delle Ville Venete, dei complessi e degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale, sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, valgono le seguenti prescrizioni:

- a) sono generalmente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e propositivo. Eventuali ampliamenti saranno consentiti solo per necessità determinate da esigenze di carattere tecnologico o di adeguamento igienico;
- b) non sono consentite nuove edificazioni salvo motivato accertamento, condotto per mezzo di specifica analisi, dell'assenza di interferenze rilevanti tra il progetto e l'oggetto di tutela in relazione a particolari accorgimenti progettuali o alla collocazione dei manufatti;
- c) è vietata la demolizione di immobili che, pur essendo esterni alla pertinenza diretta della Villa, risultano storicamente e funzionalmente ad essa collegati.

Articolo 53³² - Prescrizioni per la tutela delle aree a rischio archeologico

1. Ai fini di tutela dei siti a rischio archeologico, individuati nella Tav. 2.4, in prossimità dei quali la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti ed aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole, deve essere preventivamente segnalato alla medesima Soprintendenza.

2. la necessità della comunicazione di cui al comma precedente è valutata dalla autorità competente in considerazione dell'entità dell'intervento e della vicinanza al sito a rischio archeologico.

Sezione IV – Altre risorse culturali e/o ambientali

Articolo 54 – Tutela di ambiti culturali non rilevati dal PTCP

1. Il Comune in sede di redazione del PAT potrà in ogni caso individuare e assoggettare a tutela conservativa gli ambiti ed i caratteri culturali "minori" presenti nel territorio e non individuati dal PTCP, con particolare riferimento a:

- a) caratteri paesistici "minori" (risorgive, fossi, fossetti, scoline, filari di gelsi e viti, siepi, grandi alberi isolati...);
- b) caratteri culturali (percettivi e/o documentari) "minori" (edicole sacre, piccole chiese, oratori, cimiteri, rustici, corti, aie, barchesse, broli, muretti, ...);
- c) "invarianti" architettoniche e paesaggistiche (ambiti integri costituiti da fattori compositivi anche minori), elementi costituiti da architetture moderne e recenti ritenuti significativi e quindi da tutelare e valorizzare;
- d) altre risorse locali alle quali sia riconosciuto carattere culturale per tradizione, prova storica od altra motivazione di rilievo prettamente locale;
- e) giardini e parchi di dimensioni e pregio particolari, anche di pertinenza di edifici non di interesse culturale.

Titolo IV – Prevenzione del rischio

Capo I – Obiettivi ed attribuzioni

Articolo 55³³ - Obiettivi ed attribuzioni del PTCP per la prevenzione del rischio

1. In relazione alle competenze di cui all'art. 22, L.R. 11/2004 ed in conformità a quanto disposto dagli Atti Regionali di Indirizzo e Coordinamento e nel rispetto del ruolo di coordinamento e supporto svolto dal Sistema Regionale di Protezione Civile, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti nonché alla tutela dall'inquinamento.

2. Ai fini di una corretta difesa del suolo, il PTCP determina, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale e

32 Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

33 Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010

dispone apposita normativa per la regolamentazione degli interventi compatibili e delle modalità di utilizzo di tali aree. Il PTCP perimetra altresì le aree a rischio di incidente rilevante.

3. Al fine di coordinare le azioni necessarie alla mitigazione degli effetti derivanti dalle fonti di inquinamento, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale riporta le fonti di inquinamento del territorio rappresentandole in apposito elaborato grafico e dettando specifica normativa finalizzata alla prevenzione e mitigazione dei rischi derivanti dall'inquinamento ed alla difesa del territorio e prescrivendo altresì gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela.

4. Devono essere comunque rispettate tutte le norme relative agli ambiti di fragilità, ancorché non spazialmente individuati, previsti dalla pianificazione a livello di bacino idrografico e regionale tra cui si citano: i Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico, il Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave, il Piano stralcio per le fasce fluviali, il Piano stralcio delle risorse idriche del fiume Piave, il Piano di Tutela delle acque ed altri che eventualmente fossero in seguito approvati.

5. Sono comunque di competenza delle Autorità di Bacino la classificazione delle aree di pericolosità idraulica e geologica e la definizione delle relative norme di attuazione. Al PTCP spetta l'individuazione delle condizioni di fragilità ambientale, individuazione che concorre al continuo processo di aggiornamento del Piano di Bacino.

Capo II – Difesa del suolo

Sezione I – Rischio e pericolosità idraulica ed idrogeologica

Articolo 56³⁴ – Direttive sulla relazione di compatibilità idraulica

1. La relazione di compatibilità idraulica conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale:

- a) è prescritta per tutti gli strumenti urbanistici comunali;
- b) è estesa a tutto il territorio comunale di competenza;
- c) è asseverata dal suo estensore.

2. Interventi ammissibili secondo il PTCP ma dichiarati incompatibili dalla Relazione di compatibilità idraulica non possono comunque essere realizzati fin quando le aree d'intervento non siano rese compatibili.

3. Nelle parti di territorio provinciale per le quali non sono disponibili elementi conoscitivi (storici o derivanti da studi specifici) sufficienti per valutare gli aspetti della sicurezza idraulica ed in particolare nelle aree ricadenti nel bacino idrografico del Muson dei Sassi a monte di Castelfranco, del fiume Monticano e del fiume Meschio ed in quelle ricadenti in altri bacini idrografici della provincia, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) in assenza di specifici progetti, valutazioni o studi approvati dai competenti organi statali o regionali, ovvero in assenza di specifiche previsioni urbanistiche locali sono considerate pericolose le aree che siano state soggette ad allagamento durante gli ultimi cento anni;
- b) lo strumento urbanistico comunale definisce le nuove previsioni urbanistiche sulla base di uno specifico studio idraulico che valuti per esse il grado di pericolosità di allagamento. Lo studio deve essere approvato dalla Regione secondo le procedure da questa definite. Lo studio deve tener conto delle indicazioni e dei criteri dati dalla normativa vigente per le aree già classificate e soggette a pericolosità idraulica e deve comunque salvaguardare le aree di pertinenza dei corsi d'acqua;
- c) sulla base dello studio di cui alla lettera precedente, di studi specifici o delle indicazioni e dei criteri contenuti nel PTCP, lo strumento urbanistico comunale definisce le perimetrazioni e classificazioni di pericolosità o rischio idraulico derivanti disponendo apposita e diversificata normativa.

Articolo 57³⁵ – Pericolosità idraulica ed idrogeologica

1. Per la trasformazione delle risorse territoriali all'interno delle aree di pericolosità P1 (pericolosità moderata), P2 (pericolosità media), P3 (pericolosità elevata), P4 (pericolosità molto elevata) individuate come a pericolosità idraulica e idrogeologica dai Piani di assetto idrogeologico (PAI) redatti dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e dall'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Lemene nonché dall'Autorità di Bacini del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza valgono le prescrizioni disposte dai Piani stessi.

³⁴ Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010

³⁵ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010

2. Oltre alle aree a pericolosità idraulica P1, P2, P3, P4, di cui al precedente comma 1 il PTCP individua un'ulteriore classe di pericolosità, denominata P0, attribuita alle parti del territorio provinciale ritenute maggiormente esposte a pericolo di allagamento soprattutto a causa di insufficienze idrauliche locali. Per esse devono essere promosse dalle Amministrazioni Comunali verifiche specifiche sull'effettivo comportamento idraulico delle reti e del relativo territorio assieme al Consorzio di Bonifica competente per territorio.
3. Oltre alle aree a pericolosità idraulica di cui al precedente comma 1 il PTCP individua le aree storicamente soggette a piene, attribuendovi la classe di pericolosità moderata P1. In tali aree si applicano pertanto le medesime norme disposte dalla competente Autorità di Bacino per le aree classificate come P1 dal PAI adottato per il bacino di appartenenza salve modifiche successive.

Articolo 58 - Direttive generali per le aree a rischio idraulico e idrogeologico

1. Fatta salva l'applicazione dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico, per tutte le aree riconosciute come pericolose ai sensi del precedente articolo 57, lo strumento urbanistico dispone apposita normativa, diversificata secondo il grado di pericolosità, idonea a:

- a) limitare per quanto possibile l'ulteriore espansione delle aree urbanizzate all'interno del territorio provinciale, incentivando il recupero e il riutilizzo di aree già a questo scopo destinate;
- b) laddove si renda motivatamente necessario procedere all'urbanizzazione di aree classificate come idraulicamente pericolose dovranno essere preventivamente o contestualmente realizzati gli interventi necessari per mitigare o annullare la loro esposizione al pericolo di allagamento;
- c) gli incrementi dei deflussi indotti dall'incremento delle urbanizzazioni devono essere neutralizzati in loco, mediante l'inserimento di appropriati volumi di invaso e/o mediante interventi che permettano, ove la natura geolitologica dei suoli lo consenta, processi di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

2. Gli strumenti urbanistici comunali, e le varianti ad essi, sono accompagnati da uno studio idraulico dettagliato delle aree interessate dagli interventi che comportino modifiche del regime idraulico locale, contenente:

- a) una specifica valutazione della compatibilità idraulica, che evidenzii le conseguenze locali e generali sul sistema idrografico principale recipiente degli incrementi proposti e dimostri la coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità, tenuto conto di eventuali ulteriori apporti derivanti da interventi analoghi previsti od attuati nell'ambito dello stesso sistema idrografico;
- b) l'individuazione e la progettazione di idonee misure compensative, qualora le conseguenze idrauliche degli interventi di urbanizzazione risultino incompatibili con il corretto funzionamento idraulico locale e generale della rete idrografica di scolo.

3. Gli strumenti urbanistici comunali dispongono che nel territorio agricolo i piani aziendali agricolo-produttivi nelle zone a rischio idraulico e idrogeologico ovvero di frana siano corredati tra l'altro dalla previsione degli interventi necessari per il riassetto del territorio dal punto di vista idraulico ed idrogeologico.

4. Le infrastrutture viarie di nuovo tracciato che comportino la realizzazione sul territorio di sedi poste in rilievo che interferiscono con il sistema idrografico principale e minore dovranno essere assoggettate dallo strumento urbanistico comunale a preventiva analisi idraulica per verificare le conseguenze sia dell'attraversamento delle aste che si prevede di superare con apposite opere d'arte, sia delle modifiche di tracciato dei fossi e fossati minori eventualmente intercettati e deviati, verificando anche, per questi ultimi, gli effetti delle modificazioni sul drenaggio e sullo sgrondo dei terreni adiacenti.

5. Lo strumento urbanistico comunale prevede per le aree di nuova urbanizzazione reti fognarie di tipo separato, anche nelle parti in cui siano da prevedere modificazioni o rifacimenti dei sistemi preesistenti, garantendo procedure di verifica idraulica del dimensionamento delle reti di drenaggio delle acque meteoriche secondo adeguati criteri scientifici e tecnici, comprensive anche della verifica del funzionamento idraulico della rete idrografica recipiente tenendo conto oltre che dei contributi naturali alla formazione dei flussi di portata, anche degli apporti di tutte le reti immissarie di fognatura, esistenti o previste.

Articolo 59 - Direttive specifiche per le aree P0

1. Lo strumento urbanistico comunale conduce per le aree P0 una rigorosa e puntuale verifica dello stato idraulico del territorio nel rispetto della Delibera regionale n.1322/2006 utilizzando per le valutazioni schemi di calcolo che siano in grado di descrivere le conseguenze idrauliche di una eventuale insufficienza della rete di scolo delle acque, precisandone e definendone su queste basi gli ambiti già indicati dal PTCP.

2. Per le aree classificate P0, ferma restando l'applicazione della normativa per esse eventualmente disposta dai Piani di Assetto Idrogeologico, lo strumento urbanistico comunale detta apposita normativa finalizzata a

non incrementare le condizioni di rischio ed in particolare a:

- a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica ed anzi a migliorarle, così da agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene e non ostacolare il normale deflusso delle acque;
- b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle od a monte delle aree d'intervento;
- c) non ridurre i volumi invasabili e favorire se possibile la formazione di nuove aree di libera esondazione delle acque;
- d) non pregiudicare con opere incaute od erronee la successiva realizzazione di interventi per l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
- e) non effettuare tombinamenti ma mantenere gli originali volumi di invaso disponibili, di tratti di fossi e fossati;
- f) neutralizzare con interventi in loco gli incrementi di portata conseguenti ad interventi urbanizzativi;
- g) non costituire od indurre a costituire vie preferenziali al flusso di portate solide o liquide;
- h) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

Articolo 60³⁶ - Prescrizioni per le aree a rischio idraulico ed idrogeologico

1. Fatta salva l'applicazione dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico, per tutte le aree riconosciute come pericolose ai sensi del precedente articolo 57, gli interventi ammissibili non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione di ogni successivo intervento previsto dalla pianificazione di bacino. Ai fini di tutela dell'assetto idrogeologico, alle aree P0 si applicano comunque, fino all'adeguamento del PAT alle direttive di cui agli art. 57 e 59, le norme disposte dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione nonché dall'Autorità di Bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza e dall'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Lemene per le aree classificate come P1 dal PAI adottato per il bacino di appartenenza.

2. Nelle aree di cui al primo comma sono in ogni caso generalmente ammessi interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica, la tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino.

3. Nelle aree di cui al primo comma, salvi gli interventi necessari per la mitigazione del rischio, non è generalmente consentito, salva eccezione ammessa in presenza di interventi di compensazione che garantiscano l'assetto idraulico preesistente:

- 1) effettuare scavi od abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini dei corsi d'acqua;
- 2) realizzare tombinature dei corsi d'acqua superficiali;
- 3) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito ai piedi degli argini;
- 4) impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini.

4. Nelle aree P2, P3, P4 qualsiasi intervento edilizio comportante attività di escavazione di qualsiasi tipo o l'emungimento di acque sotterranee può essere ammesso solo previa verifica, ad onere e cura del richiedente, e sua asseverazione, che l'attività richiesta sia compatibile con la pianificazione della gestione della risorsa e con le condizioni di pericolo riscontrate, non provocandone comunque l'aggravamento.

Articolo 61³⁷ – Prescrizioni per le aree intrarginali non ricomprese nei Piani di Assetto Idrogeologico

Articolo 62³⁸ – Direttive per gli interventi di ingegneria naturalistica

1. Lo strumento urbanistico comunale può prevedere interventi di ingegneria naturalistica per il recupero di aree soggette a dissesto idrogeologico idonei a sviluppare, al medesimo livello di specificazione conferito alle rappresentazioni urbanistiche ed architettoniche, le articolazioni progettuali naturalistiche, asseverate sia dal tecnico autore di esse che dai proprietari dei suoli interessati.

2. Gli interventi di cui al comma precedente devono essere in ogni caso previsti per le porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione esistente o prevista dell'area, siano tali da impedirne ogni insediamento antropico, collettivo o singolo.

3. Qualsiasi intervento previsto in aree classificate a pericolosità idrogeologica deve rispettare quanto indicato dalle norme di attuazione dei Piani di Bacino ed essere approvato nel rispetto di tutte le

³⁶ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010

³⁷ Stralciato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010

³⁸ Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010

normative vigenti.

Sezione II – Fragilità ambientale e rischio sismico

Articolo 63 – Direttive sulla fragilità ambientale

1. Lo strumento urbanistico comunale, sulla base di apposita ed accurata analisi, individua le aree di fragilità ambientale autonomamente riscontrate nel territorio di competenza, precisando ed integrando altresì gli ambiti di fragilità già indicati dal PTCP.

2. Con riferimento alle aree di fragilità ambientale individuate e recepite ai sensi del precedente comma 1, lo strumento urbanistico comunale distingue e disciplina in modo differenziato, uniformandosi alle direttive di PTCP:

- a) zone umide;
- b) risorgive e bassure, fascia di risorgiva;
- c) geositi, sorgenti e cavità naturali;
- d) orli di scarpata di erosione o di terrazzo fluviale, aree soggette a caduta massi ed a sensibilità alla franosità;
- e) aree di degrado ambientale indotto da attività umane (discariche, cave, siti inquinati);
- f) aree di degrado funzionale (elettrorodotti, impianti di radio e telecomunicazione e simili);
- g) altre aree di degrado presenti sul territorio e rilevate dallo strumento urbanistico comunale sulla base dei propri approfondimenti.

Articolo 64 – Direttive per le aree di erosione, soggette a caduta massi ed a franosità

1. Gli strumenti urbanistici locali provvedono a precisare sulla base di specifiche analisi le aree indicate dal PTCP come soggette ad erosione, caduta massi ed a franosità di cui alla lettera d), comma 2 del precedente articolo, prevedendo altresì apposita normativa di prevenzione e misure cautelative finalizzate a:

- a) garantire la sicurezza di persone e cose;
- b) evitare ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree a rischio;
- c) assicurare la stabilità dei suoli e non favorirne il dissesto;
- d) incentivare la difesa ed il consolidamento del suolo.

Articolo 65³⁹ – Prescrizioni per le aree di erosione, soggette a caduta massi ed a franosità

1. Fino all'adeguamento del PRC alla direttive di cui al precedente articolo 64, ogni intervento edilizio da realizzarsi entro le aree di cui al presente articolo deve essere motivato in relazione alle esigenze di tutela espresse nel medesimo articolo.

Articolo 66 - Direttive per le aree di degrado ambientale

1. Lo strumento urbanistico comunale effettua approfondita ricognizione delle aree di degrado ambientale rilevate dal PTCP nell'ambito del territorio di competenza, precisandone gli ambiti ed eventualmente individuando le aree ulteriori, non direttamente rilevate dal PTCP, occupate da siti inquinati – o potenzialmente tali – le discariche cessate ed in attività.

2. Lo strumento urbanistico comunale classifica ed individua il potenziale di rischio di ciascuna delle aree di degrado ambientale di cui al primo comma in relazione in particolare alle destinazioni d'uso degli ambiti interessati, individuando altresì a quali siti possono essere ricondotti con priorità interventi di trasformabilità di interesse generale al fine di realizzare in tempi ridotti le necessarie bonifiche.

Articolo 67 – Direttive per i geositi, le cavità naturali e le sorgenti

1. Il PTCP individua alla scala di interesse provinciale i geositi, le cavità naturali e le sorgenti. Lo strumento urbanistico comunale dovrà effettuare approfondita ricognizione dei loro ambiti al fine di localizzarli con precisione ed eventualmente di individuare quelli non direttamente rilevati dal PTCP, distinguendo quelli già interessati da urbanizzazioni e/o situazioni di degrado, indicandone il livello di importanza e disponendone misure cautelative ed apposita normativa di tutela.

2. Con riferimento ai geositi ed alle grotte e cavità artificiali individuate a norma del primo comma, qualsiasi intervento e in ogni caso l'accesso ad essi deve essere dallo strumento urbanistico subordinato al rispetto di specifiche misure di conservazione.

3. Con riferimento alle sorgenti individuate a norma del primo comma, salva l'applicazione della normativa

³⁹ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

speciale rilevante, lo strumento urbanistico comunale salvaguarda l'assetto idrogeologico e l'equilibrio ecologico dell'ambito di riferimento e delle falde acquifere interessate. Qualora la sorgente sia captata per uso idropotabile dovrà essere verificata la compatibilità degli insediamenti esistenti e di progetto rispetto alla localizzazione della risorsa.

Articolo 68⁴⁰ – Direttive per le risorgive, le bassure, la fascia di risorgiva e la fascia di ricarica

1. Per le risorgive attive, asciutte e non rilevate e le bassure individuate dal PTCP e più precisamente localizzate dallo strumento urbanistico comunale o direttamente individuate da quest'ultimo dovranno essere attivate tutte le misure atte a mantenere una situazione di equilibrio idrogeologico evitando il depauperamento della falda.
2. In particolare, per le risorse indicate al comma primo lo strumento urbanistico comunale dispone specifica normativa finalizzata alla tutela e valorizzazione ambientale e alla difesa del suolo, attraverso interventi di
 - a) Progettazione ambientale/paesaggistica
 - b) Miglioramento ed ampliamento della Rete ecologica
 - c) Incentivazione di tecniche e colture agricole a impatto ridotto
 - d) Didattico/divulgativi e di promozione turistica
3. Con riferimento alle aree ricomprese nella fascia di ricarica, lo strumento urbanistico comunale provvede a subordinare l'agibilità dei nuovi insediamenti all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria. Lo strumento urbanistico comunale dovrà altresì localizzare e catalogare gli insediamenti civili, zootecnici e produttivi non collegati alla rete fognaria e predisporre apposite misure finalizzate alla eliminazione delle fonti di inquinamento delle falde.
4. Nelle aree caratterizzate dalla presenza dell'acquifero indifferenziato (presenza di falda superficiale in ambito di risorgive) il PAT dovrà prevedere una specifica normativa in ordine al divieto di realizzare opere interrate.

Articolo 69⁴¹ – Prescrizioni per le risorgive e le bassure

1. Nell'area occupata dalle risorgive attive (risorgenza e ripe) ed entro una fascia di 50 metri da essa, è vietato qualsiasi intervento, a meno che non sia finalizzato ad un miglioramento dello stato ottimale della risorsa, dell'indice di funzionalità o comunque alla sua manutenzione, dovendo in ogni caso essere salvaguardato il pubblico accesso alla risorsa. A tal fine, entro la fascia di 50 metri dalla risorgiva sono in ogni caso consentiti interventi finalizzati alla valorizzazione degli ecosistemi e della vegetazione, nonché all'accessibilità ai soli scopi di monitoraggio e didattica; l'accessibilità dovrà comunque garantire il controllo e la regolazione della pressione antropica sull'ecosistema. Sono comunque garantiti interventi di manutenzione delle reti esistenti.
2. Salvo quanto disposto dal precedente comma, nell'area immediatamente adiacente alla risorgiva, e per una fascia di m 150, computati a partire dal ciglio superiore delle ripe, fino all'adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PTCP, qualsiasi intervento edilizio deve attestare con specifica relazione la mancanza di effetti pregiudizievoli sullo stato ottimale o l'indice di funzionalità della risorsa.
3. Le disposizioni di tutela di cui ai precedenti comma rimangono efficaci sino all'approvazione del relativo PAT, al quale spetta la definizione delle misure di tutela e valorizzazione specifica.

Articolo 70⁴² – Direttive per le zone umide e le cave dismesse

1. Le zone umide nonché parti di zona agricola predefinite dagli strumenti urbanistici comunali, potranno essere utilizzate per la raccolta di acque piovane, nonché di acque fluenti derivate, purchè preventivamente sottoposte ad un adeguato trattamento primario se ritenuto necessario.
2. Sulla base dei risultati delle Relazioni di compatibilità idraulica effettuate dalle Amministrazioni Comunali di concerto con la Amministrazione Provinciale e con gli Enti Gestori, le cave esaurite previa variante del progetto di ricomposizione ambientale approvato e conseguente estinzione della coltivazione o comunque dismesse possono essere utilizzate, in caso di necessità, come bacini di laminazione a valere anche come serbatoi di raccolta d'acqua da utilizzare per le attività agricole, fatto in ogni caso salvo il loro recupero ambientale ed evitandone la destinazione ad altri usi, funzioni, attività incompatibili.
3. In ogni caso, lo strumento urbanistico comunale prevede strumenti di monitoraggio idonei a garantire la verifica e l'analisi dell'attuazione delle misure di recupero e incentiva la destinazione del sito recuperato ad attività, usi, funzioni di interesse generale.

40 Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e del Parere VAS n.106 del 09/12/2009

41 Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010

42 Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010

Articolo 71⁴³ – Direttive sul rischio sismico

1. Nella tav. 1.1 il PTCP riporta la classificazione relativa al rischio sismico in Provincia di Treviso secondo quanto disposto dal DPCM 3274/2003 e dalla normativa regionale di settore.
2. Il PTCP sulla base di un approfondito studio delle caratteristiche sismiche del primo sottosuolo del territorio provinciale, in particolare quello di pianura, riporta nella tav 5.1 i livelli di rischio sismico locale dedotti secondo le indicazioni ministeriali.
3. In sede di redazione del PAT, l'amministrazione comunale dovrà approfondire lo studio di valenza generale di cui al precedente comma, da utilizzarsi esclusivamente come guida ad un corretto approfondimento delle conoscenze locali, non potendo le indagini di legge previste per le singole opere di ingegneria civile essere in nessun caso sostituite da tale studio.
4. Nelle aree di rischio sismico di classe 2 ovvero 3 fermo quanto stabilito dalla normativa regionale di settore lo strumento urbanistico comunale può disporre che ogni istanza di rilascio di titolo edilizio per interventi di ristrutturazione sia dotata di perizia asseverata da tecnico competente che accerti la compatibilità del progetto con la normativa antisismica vigente, secondo criteri analoghi a quelli previsti dalla legge per gli edifici pubblici.

Capo III – Difesa dall'inquinamento

Articolo 72 – Direttive per la raccolta dei rifiuti speciali

1. In funzione della quantità e tipologia di rifiuti prodotti dalle aziende, nelle aree produttive ecologicamente attrezzate lo strumento urbanistico comunale favorisce la realizzazione di un centro per la raccolta ed il recupero, per quanto possibile, dei rifiuti prodotti.

Articolo 73 - Direttive per le aree soggette alla Direttiva Europea nitrati

1. Nelle aree soggette alla Direttiva europea nitrati lo strumento urbanistico comunale d'intesa con gli enti preposti, prevede che l'irrigazione dei suoli agricoli sia effettuata con sistemi a pioggia anziché a scorrimento, prevedendo altresì opere per la ricarica della falda e per mantenere la qualità del paesaggio.

Articolo 74 - Direttive per la protezione riparia dei corsi d'acqua

1. Lungo i corsi ed attorno agli specchi d'acqua il PTCP dispone la formazione di fasce di protezione riparia la cui profondità minima dal bordo superiore dell'argine non deve essere inferiore a 7 metri (misurati perpendicolarmente alla linea di bordo) salve oggettive impossibilità. Gli strumenti urbanistici comunali, in accordo con le Autorità preposte al controllo del corso d'acqua interessato, determinano la profondità delle fasce in relazione alle specificità locali, ed il loro uso, comunque non edificatorio, localizzandole prevalentemente nelle aree a capacità protettiva buona delle acque superficiali individuate nella tav 2.5.
2. Quando nell'ambito delle fasce di protezione riparia siano compresi edifici o manufatti, comprese le sedi viarie, la disposizione e la profondità delle fasce di rispetto previste dallo strumento urbanistico comunale terrà conto di tali preesistenze e della necessità di consentirne il restauro, il risanamento, la ristrutturazione e l'adeguamento, oltre alla demolizione con ricostruzione all'esterno delle fasce.
3. La realizzazione e la manutenzione delle fasce di protezione riparia potrà essere incentivata anche con agevolazioni finanziarie e/o con accesso al credito edilizio, in particolare nelle aree in cui è presente un rischio maggiore di trascinarsi di inquinanti nei corsi d'acqua. In particolare lo strumento urbanistico comunale può favorire mediante attribuzione di crediti edilizi l'arretramento dei fabbricati esistenti all'interno delle fasce di protezione riparia.

Articolo 75 - Direttive per la protezione dagli elettrodotti e dalle radiofrequenze

1. Fatto salvo il rispetto della legislazione vigente in materia di distanze e fasce di rispetto degli elettrodotti e per la localizzazione di impianti per le trasmissioni in radiofrequenza, lo strumento urbanistico comunale dovrà incentivare la rilocalizzazione delle costruzioni esistenti che contrastano con essa fruendo di credito edilizio.
2. Lo strumento urbanistico comunale nel determinare la localizzazione nel determinare le linee preferenziali di sviluppo urbanistico dovrà applicare strategie di contenimento dell'impatto da inquinamento elettromagnetico, incentivando l'allontanamento dalle fonti più rilevanti e considerando la presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico quale elemento detrattore ai fini della valutazione ed individuazione di nuove consistenze edilizie.

⁴³ Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010

3. Analogamente si dovrà operare per il rispetto dei limiti di legge relativi alle emissioni determinate dalle trasmissioni in radiofrequenza.

Articolo 75 bis⁴⁴ - Direttive per la protezione dal Radon

1. Ogni Comune, in sede di redazione del PAT, dovrà verificare le aree a rischio nei confronti di presenza di Radon.
2. Nel caso di positività nelle norme tecniche del PRC, dovranno essere indicate le misure da attuare per la bonifica degli edifici eventualmente interessati e per le nuove edificazioni.

Articolo 76 - Direttive per la protezione delle sedi viarie

1. In prossimità dei centri abitati lo strumento urbanistico comunale prescrive per le nuove strade extraurbane principali, ed ogni altra individuata a tal fine, la dotazione di barriere (vegetazione sempreverde ad alta ramificazione, accumuli di terra, barriere artificiali fonoassorbenti) idonee ad ottenere il rispetto dei limiti di intensità sonora al di là di esse.
2. Le barriere di protezione acustica possono venir considerate misure di mitigazione e compensazione ambientale ai fini di quanto disposto in merito ad esse dal P.T.C.P.
3. Lo strumento urbanistico comunale provvede a favorire la rilocalizzazione degli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto stradale mediante credito edilizio.
4. Gli interventi a protezione dall'inquinamento acustico sono assoggettati a valutazione da parte della CTPA anche se d'iniziativa pubblica e qualora riferiti a strutture viarie devono essere condotti con gli stessi criteri in modo da presentare infrastrutture di caratteri analoghi in tutto il territorio provinciale. A tal fine i Comuni nella predisposizione dei progetti dovranno concertare con la Provincia gli interventi.

Articolo 76 bis⁴⁵ – Direttive per la protezione dall'inquinamento luminoso

1. In attesa che venga redatto da parte della Regione il Piano Regionale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso (PRPIL) i comuni dovranno attenersi, nella redazione dei PAT, ai criteri di cui alla L.R. 22/97 e ai criteri riportati nell'allegato "Z" alla relazione del PTCP.

Capo IV – Aree a rischio di incidenti rilevanti

Articolo 77 – Direttive per le aree a rischio di incidenti rilevanti

1. Secondo quanto disposto dalla L.R. 11/2004, il P.T.C.P. ha come obiettivo la verifica della compatibilità tra l'urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante al fine di:
 - garantire l'incolumità dei cittadini;
 - garantire la protezione delle risorse naturali ed ambientali;
 - aumentare i livelli di sicurezza sul territorio in ossequio ai principi di precauzione.
2. Il PTCP individua con apposita grafia le aree a rischio di incidente rilevante. Lo strumento urbanistico comunale, nel recepire e precisare gli ambiti di cui al presente articolo, dispone apposita normativa finalizzata al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con l'uso di determinate sostanze nel rispetto della vigente normativa.
3. Il PTCP individua inoltre nelle schede in allegato "L" alla Relazione di Piano, in via presuntiva, le aree soggette al rischio di incidente che dovranno essere successivamente precisate da parte dei comuni secondo quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2001; i comuni potranno individuare nell'intorno di tali stabilimenti una fascia in cui non permettere nuove edificazioni e riconoscere un credito edilizio incentivato per la demolizione degli edifici residenziali esistenti.
4. Il PAT nella valutazione di compatibilità territoriale per la localizzazione di nuovi impianti dovrà tenere in considerazione la tav. 2.3 del PTCP in cui sono indicate le aree di incompatibilità assoluta; la localizzazione dovrà essere individuata all'interno delle aree industriali definite ampliabili e nelle nuove aree produttive dal PTCP che risultino esterne alle aree di incompatibilità assoluta e comunque l'ubicazione dello stabilimento dovrà risultare compatibile con gli usi del territorio circostante.
5. Le aree di incompatibilità assoluta non dovranno di massima essere interessate dalle aree di danno degli impianti.
6. I Comuni in sede di redazione dell'elaborato tecnico "rischio di incidente rilevante (RIR)", per la valutazione di compatibilità ambientale dovranno fare riferimento ai criteri e conclusioni contenuti nell'allegato

44 Modificato a seguito del Parere VAS n.106 del 09/12/2009

45 Modificato a seguito del Parere VAS n.106 del 09/12/2009

“L” alla Relazione di Piano e saranno tenuti a sviluppare la valutazione su eventuali ulteriori elementi vulnerabili quali il reticolo idrografico minore, gli edifici di pregio architettonico, le aree coltivate di pregio, la vulnerabilità dell’acquifero.

7. Ampliamenti di stabilimenti esistenti soggetti alla normativa sul rischio di incidenti rilevanti e già localizzati in aree di incompatibilità assoluta potranno essere ammessi dal PRC, fatto salvo quanto disposto dall’art. 15, solo a condizione di non incrementare il livello rischio esistente.

Capo V – Altre aree sensibili

Articolo 78 – Direttive per i vincoli militari ed infrastrutturali

1. Il PTCP in tav 1.4 ha riportato alcuni dei vincoli relativi a:

- Avio superfici e elisuperfici;
- Zone militari;
- Oleodotti;
- Elettrodotti;
- Metanodotti.

2. Le amministrazioni comunali, in sede di redazione del PAT, dovranno effettuare una ricognizione del proprio territorio al fine di individuare e localizzare tutti gli elementi che determinano tali tipi di vincoli, tenendo in debita considerazione la presenza di essi ai fini dell’eventuale disciplina di tutela.

Titolo V - Coordinamento ed adeguamento

Capo I – Obiettivi ed attribuzioni

Articolo 79 - Obiettivi ed attribuzioni del PTCP per il coordinamento e l’adeguamento della pianificazione

1. Il P.T.C.P., nell’ambito della funzione propria di coordinamento della pianificazione sovracomunale, individua le procedure idonee ad assicurare, in sede di pianificazione concertata, la pianificazione coordinata tra più comuni e determina in quali casi la pianificazione comunale, anche attuativa, debba essere condotta di concerto con la Provincia. Il P.T.C.P. specifica altresì, secondo il disposto di cui all’art. 13, comma 4, L.R. 11/2008, i criteri di identificazione dei Comuni ammessi alla redazione di strumenti urbanistici semplificati.

2. In relazione alle competenze di cui all’art. 3, L.R. 11/2004 ed in conformità a quanto disposto dagli Atti Regionali di Indirizzo e Coordinamento, il PTCP stabilisce altresì i modi e i tempi di adeguamento dei piani di livello comunale, nonché la disciplina transitoria da applicarsi fino all’adeguamento di detti strumenti ai contenuti del PTCP.

Capo II – Ambiti di pianificazione coordinata

Articolo 80 - Pianificazione urbanistica concertata

1. Qualora agli effetti dell’art. 15, L.R. n. 11/2004, con il coordinamento della Amministrazione Provinciale e l’eventuale partecipazione di altri Enti Pubblici interessati, la formazione di un piano di assetto del territorio sia subordinata ad un accordo di pianificazione, lo strumento urbanistico comunale dovrà essere coordinato con i piani di assetto del territorio dei Comuni contermini in quanto già adeguati alla L.R. 11/2004 ovvero, in assenza di essi, con le indicazioni programmatiche che allo stato costituiscono supporto per tale adeguamento.

2. L’accordo di pianificazione di cui al comma precedente deve considerare tutti i temi territoriali di interesse sovracomunale.

3. La Provincia, in quanto coordinatrice dell’accordo di pianificazione di cui ai commi precedenti, può determinare l’ambito territoriale cui riferirlo, subordinando la sua stipula all’estensione della pianificazione anche al territorio di altri Comuni.

Capo III – Ambiti di pianificazione semplificata

Articolo 81 - Pianificazione urbanistica comunale od intercomunale semplificata

1. L'ampiezza demografica dei Comuni che possono provvedere in forma semplificata alla formazione del proprio piano di assetto del territorio è inferiore a 5.000 residenti registrati nel Registro anagrafico locale della popolazione civile il 31 dicembre dell'anno precedente alla deliberazione di avvio della formazione del Documento preliminare di cui al comma 1, art. 14, L.R. n. 11/2004.

2. In ogni caso, nelle more della determinazione, da parte della Regione, dei contenuti e delle procedure del piano semplificato i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 residenti:

- a) redigono un PAT ovvero un PATI conforme ai disposti della L.R. 11/04, senza alcuna semplificazione, ovvero
- b) convengono con la Amministrazione Provinciale un accordo di pianificazione e redigono il proprio strumento urbanistico conformemente ai criteri metodologici, con i contenuti e secondo le procedure dettati dall'accordo.

Capo IV – Partecipazione della Provincia alla pianificazione

Articolo 82⁴⁶ - Partecipazione della Amministrazione Provinciale ad accordi tra soggetti pubblici e privati e Valorizzazione del patrimonio pubblico.

1. Le previsioni del PAT che contemplino interventi o programmi di intervento di rilevante interesse pubblico, ivi compresi interventi relativi ad immobili e aree (anche già) di proprietà pubblica ed oggetto di procedure di dismissione e valorizzazione, anche anteriori all'adozione del PTCP, ed eventualmente riapprovate dalle amministrazioni competenti, potranno discostarsi dalle prescrizioni e direttive contenute nelle sezioni II, III, e VI del Titolo II, Capo III purché nel rispetto delle norme di cui al titolo III sulla tutela delle risorse territoriali e nel rispetto dei generali principi di sostenibilità. La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della presente norma è rimessa all'approvazione del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale, in occasione dell'approvazione dei PAT.

2. In applicazione della precedente previsione, è da ritenersi specificatamente parte integrante del presente PTCP in quanto di interesse pubblico, a prescindere dalla relativa attuale vigenza ed efficacia, la normativa urbanistica concernente la destinazione d'uso e i parametri edificatori relativa ai seguenti interventi già approvati dalla provincia:

- piano integrato di recupero edilizio e ambientale dell'ex istituto scolastico professionale per l'agricoltura di Colle Umberto;
- piano di recupero dell'ex sede della Scuola per la Formazione Professionale e del relativo fondo rustico, siti in Comune di Vazzola.

Capo V – Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

Articolo 83 - Adeguamento al PTCP degli strumenti urbanistici comunali od intercomunali

1. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, L.R. 11/2004, entro 12 mesi dall'approvazione del PTCP ogni Amministrazione Comunale attiva il procedimento di revisione dello strumento urbanistico in adeguamento al PTCP secondo le procedure previste dalla legge.

Articolo 84⁴⁷ - Disciplina transitoria dei procedimenti edilizi ed urbanistici

1. Dall'adozione del PTCP, secondo quanto disposto dall'art. 29 della L.R. n. 11/04, si applicano ai procedimenti edilizi le misure di salvaguardia derivanti dalle prescrizioni disposte dal PTCP.

2. Dall'adozione del PTCP, non si applicano in tutto od in parte le prescrizioni temporanee a seguito della certificazione da parte della Provincia dell'adeguamento del PAT al piano provinciale, anche precedentemente alla approvazione del PTCP.

3. Dall'approvazione del PTCP:

- a) gli strumenti urbanistici – comprese le varianti agli strumenti urbanistici vigenti adottate ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 48, L.R. 11/2004 – la cui adozione sia stata deliberata prima della adozione del PTCP sono approvati anche senza necessità di adeguamento al PTCP, fermo restando l'obbligo di avvio della procedura di adeguamento dello strumento urbanistico comunale entro 12 mesi dall'approvazione del PTCP;

⁴⁶ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

⁴⁷ Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

- b) gli strumenti urbanistici – comprese le varianti agli strumenti urbanistici vigenti adottate ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 48, L.R. 11/2004 – la cui adozione sia stata deliberata dopo l'adozione del PTCP sono approvati in conformità alle direttive e prescrizioni del PTCP e comunque alternativamente:
- 1) restituiti per la rielaborazione in adeguamento al PTCP qualora la necessità di adeguamento al PTCP incida sull'attuabilità dello strumento comunale o sugli obiettivi fondamentali;
 - 2) approvati dalla Provincia con modifiche d'ufficio secondo le disposizioni di legge.
 - 3) Approvati in conformità al PTCP secondo le modalità della concertazione, qualora adottati ai sensi dell'art.15 della LR 11/04.